



- CITTÀ DI AVELLINO -

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.69 del 10 settembre 2004

*Integrato delle osservazioni emanate dalla Consulta Regionale delle attività funerarie e cimiteriali
nella seduta del 15 novembre 2004*

*Integrato delle osservazioni emanate dalla Consulta Regionale delle attività funerarie e cimiteriali
nella seduta del 26 gennaio 2009*

Riapprovato con deliberazione di Consiglio Comunale n.138 del 30 dicembre 2009

NORMATIVA DI RIFERIMENTO :

- d.P.R. 10 settembre 1990, n.285
- circolare esplicativa Ministero della Sanità n.24 del 24 giugno 1993
- legge n.26 del 28 febbraio 2001
- legge n.328 dell'8 novembre 2000
- legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001
- d. lgs. 18 agosto 2000, n.267
- legge finanziaria per il 2002
- legge n.130 del 30 marzo 2001
- legge regionale n.12 del 24 novembre 2001
- legge regionale n.20 del 9 ottobre 2006
- d. lgs. 9 aprile 2008, n.81
- d.P.R. 15 luglio 2003, n.254
- d. lgs. 3 aprile 2006, n.152

INDICE

CAPO I PREMESSE

Articolo 1: *Competenze*

Articolo 2: *Responsabilità*

CAPO II CIMITERO

Articolo 3: *Orario di apertura al pubblico*

Articolo 4: *Disciplina dell'ingresso e divieti*

Articolo 5: *Ulteriori divieti*

Articolo 6: *Riti religiosi*

Articolo 7: *Ammissione nel cimitero - Cappelle Gentilizie fuori del Cimitero - Tumulazioni privilegiate*

Articolo 8: *Costruzione e ampliamento del Cimitero*

Articolo 9: *Zona di rispetto*

Articolo 10: *Soppressione del Cimitero*

Articolo 11: *Planimetrie presso l'A.S.L. e presso il Responsabile del Cimitero*

Articolo 12: *Custodia*

Articolo 13: *Atti a disposizione del pubblico*

Articolo 14: *Responsabile del Cimitero - Personale del cimitero - compiti*

Articolo 15: *Operai addetti alle operazioni cimiteriali*

CAPO III STRUTTURE DEL CIMITERO

Articolo 16: *Deposito di osservazione e obitorio*

Articolo 17: *Camera Mortuaria*

Articolo 18: *Sala per autopsie*

Articolo 19: *Ossario Comune*

CAPO IV REPARTI DEL CIMITERO

Articolo 20: *Divisione del Cimitero in aree e riquadri - Reparto per bambini inferiori agli anni 10*

CAPO V TIPI DI SEPOLTURE

Articolo 21: *Sepulture per inumazione comuni e private*

Articolo 22: *Numerazione delle fosse in campo comune*

Articolo 23: *Sepulture per tumulazione*

Articolo 24: *Loculi assegnati in concessione dal Comune*

Articolo 25: *Deposito provvisorio di salme o di resti mortali*

Articolo 26: *Sepulture Private*

Articolo 27: *Manutenzione ordinaria e straordinaria*

CAPO VI EPIGRAFE

Articolo 27 bis: *Epigrafi*

Articolo 28: *Cippo, croce ed altri segni funerari su sepulture per inumazione*

CAPO VII GESTIONE

Articolo 29: *Servizi*

Articolo 30: *Esumazione ordinaria*

Articolo 31: *Esumazione nati morti*

Articolo 32: *Avvisi di scadenza ordinaria*

Articolo 33: *Esumazione straordinaria*

Articolo 34: *Estumulazioni*

Articolo 35: *Operazioni vietate – Denuncia*

Articolo 36:	<i>Oneri per inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e traslazione (estumulazione straordinaria).</i>
Articolo 37:	<i>Raccolta delle ossa - Incenerimento materiali</i>
Articolo 38:	<i>Salme aventi oggetti da recuperare</i>
Articolo 39:	<i>Disponibilità dei materiali</i>
Articolo 40:	<i>Autopsie</i>
<u>CAPO VIII</u>	CREMAZIONE
Articolo 41:	<i>Classificazione</i>
Articolo 42:	<i>Costruzione ed esercizio del crematorio</i>
Articolo 43:	<i>Cremazione stranieri</i>
Articolo 44:	<i>Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri - Modalità della cremazione e pagamento dei relativi oneri</i>
Articolo 45:	<i>Urna cineraria</i>
Articolo 46:	<i>Verbale di consegna – Registro</i>
<u>CAPO IX</u>	CONCESSIONI
Articolo 47:	<i>Durata - Decadenza</i>
Articolo 48:	<i>Sistemazione delle salme a seguito della decadenza</i>
Articolo 49:	<i>Rinuncia di sepoltura - Rimborsi</i>
Articolo 50:	<i>Modalità di concessione delle aree per la realizzazione di sepolture private</i>
Articolo 51:	<i>Durata della concessione delle aree - Rinnovo</i>
Articolo 52:	<i>Decadenza</i>
<u>CAPO X</u>	EDILIZIA CIMITERIALE
Articolo 53:	<i>Caratteristiche progettuali ed esecutive delle sepolture private, dei monumenti funerari, e delle altre opere; inizio dei lavori e loro ultimazione; benessere finale e svincolo delle cauzioni</i>
Articolo 54:	<i>Progetto - Costruzione delle opere – Termini - Limiti d'impiego dell'area</i>
Articolo 55:	<i>Doveri in ordine alla manutenzione</i>
Articolo 56:	<i>Nulla osta alla tumulazione - Aventi diritto</i>
Articolo 57:	<i>Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività</i>
Articolo 58:	<i>Divieto di cessione dei diritti d'uso</i>
Articolo 59:	<i>Recupero a favore del Comune di aree assegnate</i>
Articolo 60:	<i>Decadenza - Revoca - Estinzione</i>
Articolo 61:	<i>Provvedimenti a seguito della decadenza e della revoca</i>
Articolo 62:	<i>Divisione e rinuncia</i>
Articolo 63:	<i>Fascicoli per le sepolture di famiglia</i>
<u>CAPO XI</u>	IMPRESE ESECUTRICI DI LAVORI PRIVATI
Articolo 64:	<i>Permesso di esecuzione di opere a privati imprenditori</i>
Articolo 65:	<i>Limiti di attività - Personale delle imprese</i>
Articolo 66:	<i>Permesso di manutenzione ordinaria</i>
Articolo 67:	<i>Responsabilità dei concessionari e dell'Impresa - Deposito cauzionale</i>
Articolo 68:	<i>Recinzione aree - Materiali di scavo</i>
Articolo 69:	<i>Circolazione dei veicoli delle Imprese</i>
Articolo 70:	<i>Introduzione e deposito di materiale</i>
Articolo 71:	<i>Orario di lavoro</i>
Articolo 72:	<i>Sospensione dei lavori</i>
Articolo 73:	<i>Sospensione</i>
<u>CAPO XII</u>	DISCIPLINA DEL TRASPORTO FUNEBRE

Articolo 74:	<i>Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi</i>
Articolo 75:	<i>Provvidenze nel periodo di osservazione</i>
Articolo 76:	<i>Autorizzazione alla sigillatura del feretro</i>
Articolo 77:	<i>Autopsie, imbalsamazioni, trattamenti conservativi</i>
<u>CAPO XIII</u>	FERETRI
Articolo 78:	<i>Feretro individuale - deposizione</i>
Articolo 79:	<i>Sigillatura del feretro</i>
Articolo 80:	<i>Feretro per inumazione, feretro per tumulazione e relativo trasporto</i>
Articolo 81:	<i>Fornitura feretri</i>
Articolo 82:	<i>Verifica del feretro</i>
Articolo 83:	<i>Piastrina di riconoscimento</i>
<u>CAPO XIV</u>	TIPI DI FUNERALI STANDARDIZZATI PER LE IMPRESE TRASPORTI ED ONORANZE FUNEBRI ISCRITTE NELL'ELENCO DI CUI ALL'ART.96 DEL PRESENTE REGOLAMENTO
Articolo 84:	<i>Classificazione dei funerali</i>
<u>CAPO XV</u>	TRASPORTO FUNEBRE
Articolo 85:	<i>Definizione di trasporto funebre</i>
Articolo 86:	<i>Esercizio del trasporto funebre</i>
Articolo 87:	<i>Disciplina delle attività di trasporto funebre</i>
Articolo 88:	<i>Trasporti funebri istituzionali</i>
Articolo 89:	<i>Imprese abilitate ai trasporti funebri</i>
Articolo 90:	<i>Trasporto di resti mortali</i>
Articolo 91:	<i>Trasporto di cassette di resti ossei o urne cinerarie</i>
Articolo 92:	<i>Esecuzione del trasporto funebre</i>
Articolo 93:	<i>Autofunebre</i>
Articolo 94:	<i>Autorizzazione permanente all'esercizio dell'attività di trasporto funebre</i>
Articolo 95:	<i>Requisiti per ottenere l'autorizzazione permanente all'esercizio dell'attività di trasporto funebre</i>
Articolo 96:	<i>Elenco delle imprese autorizzate in via permanente</i>
Articolo 97:	<i>Condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione permanente all'esercizio dell'attività di trasporto funebre</i>
Articolo 98:	<i>Tariffe del trasporto funebre</i>
Articolo 99:	<i>Controlli comunali sui trasporti funebri</i>
Articolo 100:	<i>Controlli igienico sanitari</i>
Articolo 101:	<i>Sospensione temporanea dell'esercizio del trasporto; revoca dell'autorizzazione al trasporto</i>
Articolo 102:	<i>Bando per l'iscrizione nell'elenco delle imprese autorizzate</i>
Articolo 103:	<i>Trasporto di salma nel territorio comunale da parte di impresa non iscritta nell'elenco</i>
Articolo 104:	<i>Trasporto di salma con destinazione verso cimiteri fuori del territorio comunale</i>
Articolo 105:	<i>Sanzioni</i>
ALLEGATI:	modulistica

CAPO I**PREMESSE****Articolo 1****Competenze**

1. Il presente Regolamento regola la materia cimiteriale e quella relativa al trasporto funebre; pertanto, si intendono abrogate le disposizioni contenute nel precedente Regolamento e negli altri atti ad esso connessi, fatti salvi gli atti esplicitamente richiamati nel presente Regolamento e relativi allegati.
2. L'entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione nell'albo, dopo intervenuta l'approvazione nei termini di legge.
3. Il Sindaco ha poteri di adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, allo scopo di assicurare la gestione e l'esecuzione dei servizi nel rispetto della normativa generale e di quella del presente Regolamento; nomina il Dirigente competente del servizio cimitero, il Responsabile Sanitario del cimitero (su designazione dell'A.S.L.), il Responsabile del cimitero (su designazione del concessionario dei servizi del cimitero).
4. Il Dirigente competente del cimitero, nominato dal Sindaco, sovrintende alla organizzazione ed alla gestione dei servizi e ne controlla l'esecuzione.
5. Il Responsabile Sanitario del cimitero, designato dalla A.S.L., sovrintende alla organizzazione ed esecuzione dei servizi sotto il profilo igienico sanitario.
6. Il Responsabile del cimitero, designato dal concessionario dei servizi del cimitero, è preposto alla esecuzione dei servizi cimiteriali e risponde personalmente (ma senza escludere le responsabilità del concessionario) della corretta esecuzione di essi.

Articolo 2**Responsabilità**

1. Le competenze dispositive, ordinarie, di controllo e di esecuzione fissate nel precedente articolo 1 valgono anche con riferimento alla sicurezza contro situazioni di pericolo a persone ed a cose nell'interno del cimitero, quale che ne sia la fonte.

CAPO II**CIMITERO****Articolo 3****Giorni di sepoltura ed orari di apertura al pubblico**

1. Il servizio di sepoltura è garantito in tutti i giorni della settimana, compresi i festivi. Al servizio obbligatorio del seppellimento e della custodia dei cadaveri il Comune provvede con due sedi cimiteriali esistenti sul proprio territorio. Le due sedi cimiteriali sono ricomprese nel termine "Cimitero" o "cimitero" adoperato nel presente Regolamento.
2. L'orario di apertura del Cimitero al pubblico è fissato dal Comune con apposita ordinanza.
3. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a trenta minuti prima della scadenza dell'orario. Il segnale di chiusura è dato, a mezzo di campana o adeguato segnale acustico, mezz'ora prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
4. La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Cimitero, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Articolo 4**Disciplina dell'ingresso e divieti**

1. Nel Cimitero l'ingresso è consentito solo a piedi; i minori degli anni 14 hanno diritto di avere un accompagnatore che, in mancanza di accompagnatore proprio, viene loro dato dal Responsabile del Cimitero.
2. È vietato l'ingresso:
 - a. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con la sacralità del luogo;
 - b. a chiunque quando, per motivi di ordine pubblico o di Polizia Mortuaria o di disciplina interna, il Sindaco ravvisi l'opportunità del divieto generale;

- c. a coloro che intendono effettuare all'interno attività di questua;
 - d. a coloro che intendono entrare con cani o altri animali.
3. Per motivi di salute o per difficoltà di deambulazione, il Responsabile del Cimitero può consentire l'ingresso in autovettura, prescrivendo il percorso ed il tempo di permanenza.

Articolo 5 **Ulteriori divieti**

1. Nel Cimitero è vietato ogni comportamento o atto incompatibile con la sacralità del luogo, come ad esempio fumare, fare chiasso, bestemmiare, cantare, parlare ad alta voce o produrre suoni o rumori.
2. È altresì vietato:
 - a. introdurre biciclette, motocicli ed altro, anche se condotti a mano;
 - b. introdurre simboli o oggetti irriverenti;
 - c. rimuovere oggetti e fiori altrui, piante, vasi, ornamentazioni, lapidi, scale;
 - d. gettare fiori appassiti o rifiuti di vario genere fuori dagli appositi contenitori o spazi;
 - e. introdurre o portare fuori dell'area materiali od oggetti senza la preventiva autorizzazione scritta rilasciata dal Responsabile del Cimitero;
 - f. danneggiare il patrimonio esistente, aiuole, alberi;
 - g. scrivere sulle lapidi; scrivere sui muri;
 - h. disturbare i visitatori, svolgere azioni di volantinaggio, distribuire indirizzi, richiedere offerte;
 - i. fotografare, filmare senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Cimitero;
 - j. effettuare iscrizioni su lapidi ed altro;
 - k. assistere da vicino alle esumazioni ed estumulazioni di salme di estranei;
 - l. effettuare qualsiasi attività commerciale.
3. I divieti su detti riguardano il Cimitero e le zone adiacenti fino alla distanza di 100mt.

Articolo 6 **Riti religiosi**

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione dei defunti con riti della Chiesa cattolica e con riti della confessione religiosa di appartenenza del defunto.

Articolo 7 **Ammissione nel cimitero - Cappelle Gentilizie fuori del Cimitero – Tumulazioni privilegiate**

1. Nel Cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme o i resti mortali delle persone decedute nel territorio del comune, che nel comune sono nate o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Sono parimenti ricevute le salme o i resti mortali delle persone concessionarie di sepolture private, individuali o di famiglia o di associazioni.
3. Nel caso di feretri contenenti salme o resti mortali provenienti da altri Comuni o da cimiteri di altri Comuni, il Responsabile del Cimitero, all'atto del ricevimento, dovrà compilare apposito verbale.
4. Anche i su esposti seppellimenti dovranno essere registrati dal Responsabile del Cimitero.
5. Fuori del Cimitero può essere autorizzata dal Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale e sentito il Responsabile Sanitario della A.S.L., la costruzione di Cappelle private e gentilizie e la costruzione di colombari destinati ad accogliere i resti mortali confezionati come da Reg. P. M.
6. Può essere concessa la tumulazione privilegiata, per speciali benemerenze, in Chiese, Istituti, Monumenti esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 105 del d.P.R. 285/90.

Articolo 8 **Costruzione e ampliamento del Cimitero**

1. Il Comune ha programmato un ampliamento cimiteriale che soddisfa le esigenze prevedibili per almeno venticinque anni; ove il cimitero esistente non sia capace di contenere le previsioni venticinquennali, il Comune deve programmare l'estensione dell'area cimiteriale o la creazione di un nuovo cimitero.

Articolo 9 **Zona di rispetto**

1. Eventuali ampliamenti del Cimitero esistente dovranno rispettare la distanza minima dal centro abitato di mt.100.

Articolo 10 **Soppressione del Cimitero**

1. Il Cimitero può essere soppresso solo per ragioni di dimostrata necessità.
2. Il provvedimento è deliberato dal Consiglio Comunale, sentito il Responsabile Sanitario della A.S.L. e il Dirigente competente del Cimitero.
3. Le concessioni di sepolture private, nel Cimitero soppresso, si estinguono.
4. Il Cimitero soppresso, decorsi quindici anni dall'ultima inumazione, può essere dissodato per la profondità di 2 mt., raccogliendo le ossa, e quindi può essere destinato ad altro uso. Durante tale periodo il Comune deve curarne la vigilanza e la manutenzione decorosa.

Articolo 11 **Planimetrie presso l'A.S.L. e presso il Responsabile del Cimitero**

1. L'A.S.L. e il Responsabile del Cimitero devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 del Cimitero del Comune, comprensiva delle zone circostanti del territorio e delle relative zone di rispetto. Essa dovrà essere aggiornata ogni cinque anni, nonché ogni qual volta siano creati, soppressi, modificati o ampliati i Cimiteri.

Articolo 12 **Custodia**

1. Ad ogni ingresso del Cimitero, ed in particolare nelle ore di visita, sono addetti uno o più custodi per la vigilanza dei visitatori, per la vigilanza del personale autorizzato ad eseguire lavori, per il controllo dei veicoli e dei materiali e delle relative autorizzazioni.

Articolo 13 **Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso il cimitero sono tenuti, a cura del Responsabile del cimitero, in buona evidenza e per la facile visibilità da parte del pubblico, i seguenti atti:
 - a. gli orari di apertura e chiusura del cimitero;
 - b. il presente Regolamento;
 - c. le ordinanze sindacali;
 - d. l'elenco dei campi in scadenza nell'anno;
 - e. l'elenco delle tombe in stato di abbandono;
 - f. i provvedimenti di decadenza, revoca, estinzione, diffida, assegnazione.
2. Presso il cimitero sono altresì tenuti, a cura del Responsabile del Cimitero, i registri delle salme (contenenti le generalità, l'ubicazione ed i movimenti di ogni salma), nonché gli atti di cui all'articolo 41 del Regolamento di Polizia Mortuaria - d.P.R. n.285/90, concernenti le generalità dei deceduti i cui scheletri o parti di essi o organi vengono eventualmente prelevati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca presso sale anatomiche o musei anatomici.

Articolo 14 **Responsabile del Cimitero - Personale del cimitero – compiti**

1. Al cimitero ed ai servizi funebri è preposto un Responsabile del Cimitero, il quale nell'esercizio delle sue funzioni è parificato al pubblico ufficiale.
2. Il Responsabile attende a tutta l'attività esecutiva e amministrativa del cimitero e dei servizi funebri, in conformità alle norme contenute nel Reg. P. M. e nel presente Regolamento; egli ha l'obbligo di far rispettare le norme regolamentari e di provvedere di conseguenza, nel caso di mancato rispetto.
3. Il Responsabile sovrintende agli adempimenti di cui agli articoli 41 e 42 del Reg. P. M.; tiene i registri relativi alle salme in entrata ed in uscita e a tutti i movimenti di queste internamente al cimitero, attua la vigilanza sul personale, sulle operazioni di trasporto funebre e di seppellimento, sulle esumazioni ed estumulazioni, sulle cremazioni, sull'impiego delle aree, sulle sepolture private e loro manutenzione, sulle costruzioni di opere e servizi, sulla circolazione all'interno del cimitero, e sulla polizia interna al cimitero.

4. Il Responsabile del cimitero non risponde per atti commessi da persone estranee alla esecuzione dei servizi o per l'uso irregolare di mezzi e strumenti che sono a disposizione del pubblico.

Articolo 15

Operai addetti alle operazioni cimiteriali

1. Gli operai addetti alle operazioni cimiteriali assolvono a tutti i servizi materiali all'interno del Cimitero, come ad esempio lo scavo delle fosse per inumazioni, la deposizione delle salme nelle rispettive sepolture, la deposizione di salme nei rispettivi loculi per la tumulazione, le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, i trasferimenti interni di salme, il trasporto della salma dalla vettura funebre al deposito o sala mortuaria o al luogo di sepoltura o tumulazione, la raccolta del materiale derivante dalle esumazioni o tumulazioni ordinarie o straordinarie e il suo deposito presso un'area apposita all'interno del cimitero, la pulizia dei resti mortali derivanti da esumazioni o estumulazioni ordinarie e la loro raccolta e sistemazione nei contenitori e nei loculi o tombe o ossario comune, la raccolta immediata e il seppellimento senza indugio delle ossa che possano casualmente apparire in superficie, l'assistenza agli incaricati delle autopsie che vengano eseguite nel Cimitero, le disinfezioni, la custodia degli attrezzi posti a servizio del Cimitero. Prowedono inoltre alle operazioni di spazzamento e raccolta dei rifiuti, internamente al cimitero, nonché alle operazioni di giardinaggio.
2. Gli operai assolvono i sopra citati servizi mantenendo un comportamento dignitoso e di rispetto sia verso i defunti che verso i familiari.
3. Dopo qualsiasi servizio effettuato devono ripristinare lo stato dei luoghi, rimuovere l'eventuale terreno o il materiale latero-cementizio di risulta, rimuovere e riporre le lapidi sulle tombe o nelle cappelle.
4. Gli operai indossano durante il servizio appropriata divisa.
5. Ai fini dell'osservanza delle norme del presente regolamento, al personale addetto al Cimitero sono attribuite la qualifica e le funzioni di agente giurato, ai sensi di legge. A tal fine, il personale presta il prescritto giuramento.

CAPO III

STRUTTURE DEL CIMITERO

Articolo 16

Deposito di osservazione e obitorio

1. Il cimitero ha un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni:
 - a. mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - b. deposito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
 - c. deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri in genere o di portatori di radioattività.
2. L'ammissione in obitorio è disposta dall'Autorità giudiziaria oppure dal Sindaco su proposta del Responsabile Sanitario del cimitero.
3. Il Responsabile Sanitario sorveglierà che le sale di osservazione e l'obitorio siano in stato di efficienza e di funzionalità sotto l'aspetto igienico-sanitario e, occorrendo, richiederà eventuali modifiche o adattamenti.
4. Il Comune deve provvedere a dotare l'obitorio di celle frigorifere in numero sufficiente e può contrarre convenzione con l'A.S.L. per utilizzare celle frigorifere ospedaliere.
5. Fungono da deposito di osservazione le sale delle imprese private iscritte al successivo articolo 96.

Articolo 17

Camera Mortuaria

1. Il Cimitero ha una camera mortuaria per la eventuale breve sosta delle salme che non possono essere subito seppelitte o di salme esumate o estumulate per esigenze varie, purché il feretro sia in buone condizioni.

Articolo 18

Sala per autopsie e Servizio Sanitario di Necroscopia

1. In attesa della creazione di locali per le autopsie, attualmente mancanti, le stesse vanno effettuate esclusivamente in strutture autorizzate.

2. Il Comune di Avellino si impegna a istituire, in concorso con l'A.S.L., un servizio di guardia necroscopica e di osservazione tanatologica funzionante 24 ore su 24, compresi i festivi, in osservanza di quanto disposto dall'articolo 6 della legge regionale n.12/2001. Il servizio sarà fornito di elettrocardiografo, in conformità alle disposizioni normative sull'accertamento della morte di cui al d.P.R. n.285/1990. In attesa della istituzione del Servizio, l'osservazione viene effettuata nei luoghi e con le modalità di cui all'articolo 95, comma 1, lettera c.

Articolo 19 **Ossario Comune**

1. Nel Cimitero sono istituiti uno o più ossari comuni per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto ad altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute fuori del Cimitero o provenienti da tombe abbandonate o cimiteri soppressi.
2. L'ossario è costituito da un manufatto costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

CAPO IV **REPARTI DEL CIMITERO**

Articolo 20 ***Divisione del Cimitero in aree e riquadri - Reparto per bambini inferiori agli anni 10***

1. Il Cimitero è diviso in aree per sepolture così dette comuni, con il sistema della sola inumazione, ed in aree per sepolture così dette private, siano esse con il sistema della inumazione o con quello della tumulazione.
2. Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri, disposti possibilmente simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione. Tali aree sono destinate a inumazioni ordinarie decennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine e l'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori sotto i dieci anni, devono essere conformi a quanto dispongono gli articoli 57, 58, 59, 60, 61, 62 del Reg. P. M. n.285/1990. In tali campi vengono inumate le salme di persone dai dieci anni di età in poi.
3. Uno o più riquadri sono destinati per l'inumazione di salme di fanciulli di età inferiore ai dieci anni.
4. Uno o più riquadri sono destinati per l'inumazione di nati morti, di resti anatomici, di feti e di prodotti abortivi e del concepimento.
5. Le fosse destinate alle sepolture comuni devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno.
6. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila, seguendo un ordine di continuità e fino al totale completamento di ciascuna fila e di ciascun riquadro.
7. Il Cimitero ha anche aree ed opere riservate a sepolture particolari, individuali e familiari.

CAPO V **TIPI DI SEPOLTURE**

Articolo 21 ***Sepolture per inumazione comuni e private***

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a. sono comuni le sepolture per inumazione della durata legale di dieci anni dal giorno del seppellimento. Esse sono assegnate gratuitamente ogni qual volta non sia richiesta una sepoltura privata. Le fosse devono essere scavate a distanza l'una dall'altra di almeno 0.50 mt. ed a profondità di 2 mt. dal piano. Le fosse devono avere le seguenti misure:
 - per persone oltre i dieci anni: lunghezza al fondo mt.2.20; larghezza mt.0.80;
 - per minori di anni 10: lunghezza al fondo mt.1.50; larghezza mt.0.50.La copertura deve essere fatta in modo che la terra scavata alla superficie sia messa intorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie;
 - b. sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a dieci anni. Per esse si rinvia a successivo articolo 26.

2. Riempite le fosse contenenti i feretri, chiuse o murate che siano, in campo comune o in sepolture private non potranno essere riaperte se non al termine del periodo di inumazione (10 anni) o alla scadenza della concessione (99 anni); potranno essere riaperte anticipatamente solo per ordine dell'Autorità Giudiziaria o per autorizzazione del Sindaco.
3. In ciascuna fossa non può porsi che un solo feretro, eccezion fatta per quanto previsto dal 2° comma dell'articolo 78.

Articolo 22

Numerazione delle fosse in campo comune

1. Ogni fossa dei campi comuni di inumazione è contraddistinta con un numero e con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento.

Articolo 23

Sepolture per tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture in loculi. Esse possono avere collocazione in opere murarie costruite dal Comune o in opere murarie a posti multipli costruite dai concessionari (famiglie o associazioni).
2. I loculi devono avere le seguenti dimensioni interne: lunghezza 2.10 mt, altezza 0.60 mt, profondità 0.80 mt.
3. I loculi debbono avere le pareti dello spessore di 0.10 mt.

Articolo 24

Loculi assegnati in concessione dal Comune

1. La tumulazione può avvenire in loculi assegnati dal Comune per la durata di ventinove anni (tumulazione comune in loculi per decessi giornalieri), oppure in loculi assegnati dal Comune per la durata di novantanove anni (tumulazione in loculi in concessione).
2. Il loculo per tumulazione comune per decessi giornalieri non può essere assegnato prima del decesso, ma solo dopo il decesso, su richiesta dei familiari o di altra persona abilitata da presentare entro ventiquattro ore dal decesso stesso; la richiesta deve indicare la persona da tumulare, la data del decesso e la data del funerale. L'assegnazione decorre dal giorno della tumulazione e la sua durata non può essere prorogata oltre i ventinove anni.
3. I loculi in concessione per la durata di novantanove anni possono essere assegnati sia prima sia dopo il decesso, su richiesta dei familiari o di altra persona abilitata che specifichi il nome della persona da tumulare (ancorché non deceduta). Il nome della persona da tumulare non è vincolante e può essere cambiato. L'assegnazione decorre dal giorno della stipulazione dell'atto di concessione; la durata non può essere prorogata.
4. Sui loculi sia essi giornalieri o in concessione novantanovenale sono ammesse decorazioni ed ornamentazioni stabili.
5. Ha diritto all'assegnazione dei loculi, secondo la disponibilità, chiunque ne faccia richiesta per persone decedute nel territorio comunale o per persone nate o residenti nel territorio comunale, purché esse non siano concessionarie di altro tipo di sepoltura privata. L'assegnazione sarà eseguita per ordine progressivo di numero delle sepolture o loculi disponibili.

Articolo 25

Deposito provvisorio di salme o di resti mortali

1. Salme o resti mortali che, dopo l'esumazione o l'estumulazione si intende tumulare in sepolcro di famiglia o di associazione non ancora ultimato o in opere del Comune non ancora disponibili, possono ottenere una proroga del termine di esumazione o estumulazione non superiore a sei mesi, purché prima dell'esumazione o dell'estumulazione sia presentata domanda da parte di familiare, con allegata documentazione che il sepolcro familiare o l'opera del Comune siano ultimabili nel pari termine di sei mesi e purché restino disponibili loculi per i decessi giornalieri in numero non inferiore a ottanta.
2. Le salme o resti mortali che debbono essere estumulati temporaneamente per la riparazione urgente di parti strutturali dei loculi o delle opere murarie che li contengono, possono essere sistemati per la durata massima di sei mesi in opere disponibili del Comune o in loculi destinati ai decessi giornalieri, purché sia presentata domanda da parte del familiare, con allegata documentazione che la riparazione è stata autorizzata e che essa è effettuabile e sarà effettuata nel termine di sei mesi, e purché restino disponibili loculi per i decessi giornalieri in numero non inferiore a ottanta.
3. La concessione del deposito provvisorio è subordinata al versamento del canone semestrale e della tariffa stabilita per la traslazione.
4. Sui loculi provvisori non sono ammesse decorazioni ed ornamentazioni stabili.

5. Qualora non siano disponibili loculi provvisori comunali, si può autorizzare la tumulazione provvisoria in sepolture di famiglia, previo versamento previsto per la traslazione.

Articolo 26 **Sepolture Private**

1. Le sepolture private consistono in tombe individuali, tombe a posti multipli con solo ipogeo, edicole e cappelle. Esse sono costruite su aree concesse per la durata di novantanove anni decorrenti dalla stipula dell'atto di concessione; la durata può essere prorogata, purché la domanda di proroga sia presentata entro i sei mesi antecedenti alla scadenza.
2. Il diritto d'uso della sepoltura privata spetta al concessionario ed ai propri familiari *iure sanguinis*, salvo diversa disposizione inclusa nel contratto di concessione.
3. Le sepolture di famiglia e collettività possono essere anche a sistema di inumazione; in tal caso devono essere dotate di adeguato ossario.
4. A queste sepolture, come a quelle per tumulazione, si applicano le disposizioni generali di sepoltura e le disposizioni generali di esumazione ed estumulazione.
5. Per la durata della concessione e per la realizzazione dell'opera si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli del presente regolamento.

Articolo 27 **Manutenzione ordinaria e straordinaria**

1. Per la durata della concessione, i concessionari devono curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei loculi, delle lapidi e degli inerenti manufatti, sicché essi rispondano alle esigenze di solidità e di decoro per tutto il tempo della concessione.
2. Gli interventi vanno effettuati nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento per quanto concerne le autorizzazioni, le imprese, i tempi e le modalità esecutive.

CAPO VI **EPIGRAFE**

Articolo 27 bis **Epigrafi**

1. La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo delle epigrafi è riconosciuta alle persone di cui all'articolo 74 nell'ordine di precedenza nel medesimo articolo indicato; così pure la facoltà di chiedere eventuali modifiche.
2. L'autorizzazione per il collocamento di addobbi stabili sulle lapidi sia esse di loculi comunali o loculi in sepolture private, va richiesta al Responsabile del Cimitero.
3. L'epigrafe deve contenere le generalità del defunto e può contenere rituali espressioni brevi.
4. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri.
5. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette non possono essere iscritti che il nome, il cognome, le date di nascita e di morte e rituali espressioni brevi.
6. Le donne coniugate possono essere indicate con i due cognomi, il proprio e quello del marito.
7. Si può autorizzare:
 - a. il collocamento di fotografia, purché eseguita a smalto;
 - b. il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, purché non superino le altezze stabilite e non invadano le tombe o i passaggi attigui;
 - c. il collocamento di fiori, purché per profumazione, per quantità e per tenuta non creino problemi di ordine sanitario.

Articolo 28 **Cippo, croce ed altri segni funerari su sepolture per inumazione**

1. Ogni fossa dei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo o da una croce.

2. Sulla croce o cippo potrà essere applicata una targhetta con un numero e con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento.
3. A richiesta dei parenti o di chi ne ha facoltà possono essere collocati sulla fossa, a cura e spese dei richiedenti, lapidi o croci, monumenti, lastre, cassonetti o altri segni funerari, purché non contrastino con il decoro e la natura del luogo, non coprano un'estensione maggiore dei due terzi della fossa e che abbiano le seguenti dimensioni:
 - altezza metri 1;
 - larghezza metri 0.84;
 - lunghezza metri 2.00.La richiesta, completa di relazione tecnica illustrativa e della ricevuta del versamento previsto, deve essere presentata al Responsabile del Cimitero, il quale ne autorizza l'esecuzione, sentito il Dirigente competente del Cimitero.
4. Dopo l'esumazione, sia ordinaria che straordinaria, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni passano in proprietà del Comune.

CAPO VII

GESTIONE

Articolo 29 **Servizi**

1. Le operazioni nell'ambito del Cimitero (inumazione, tumulazione, cremazione, trasferimento di salme o di resti o di ceneri) sono riservate al personale addetto al cimitero ed avvengono sotto la sorveglianza del Responsabile del Cimitero; quest'ultimo cura personalmente la tenuta dei registri e degli atti relativi al Cimitero, comprese le autorizzazioni. È consentita la tenuta degli atti con sistemi informatici.
2. Le operazioni cimiteriali vengono eseguite su richiesta scritta del coniuge del defunto o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile. In caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, la richiesta va fatta dalla maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza.

Articolo 30 **Esumazione ordinaria**

1. Le salme, nelle sepolture per inumazione, sono esumabili:
 - a. non prima della scadenza di dieci anni dall'inumazione, se in sepoltura comune, salvo riduzione del termine da parte dell'Assessorato alla Sanità della Regione Campania, in virtù del d. lgs. 31 marzo 1998, n.112, con le modalità di cui alla delibera di Giunta Regione Campania n.1948 del 23 maggio 2003;
 - b. non prima della scadenza di dieci anni dall'inumazione e non dopo la durata della concessione, se in sepolture private a sistema di inumazione.
2. Le esumazioni sono effettuate secondo le disposizioni del Dirigente competente del Cimitero, sentito il Responsabile del Cimitero; esse non richiedono autorizzazione da parte dell'A.S.L.
3. Le salme che risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite in un campo appositamente destinato e, in mancanza, in un campo comune in attività.
4. Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno riutilizzate per nuove inumazioni.

Articolo 31 **Esumazione nati morti**

1. L'esumazione ordinaria dei nati morti, dei feti, ecc può essere ridotta a cinque anni dalla data del seppellimento esclusivamente nei casi previsti dall'articolo 82 del d.P.R. 285/90 e dal precedente articolo 30 del presente Regolamento.

Articolo 32 **Avvisi di scadenza ordinaria**

1. La scadenza ordinaria delle sepolture comuni per inumazione è pubblicata ogni anno, per la ricorrenza dei defunti, all'ingresso del Cimitero mediante elenco dei campi, dei gruppi di loculi, delle salme la cui esumazione o estumulazione va in scadenza nell'anno successivo.

2. Nel caso in cui i familiari interessati non siano reperibili o non si siano presentati entro l'anno di scadenza, l'avviso di esumazione resterà affisso nell'albo all'ingresso del Cimitero per quindici giorni, dopodiché si procederà d'ufficio alla esumazione ed i resti, se non reclamati, saranno racchiusi, a carico del Comune, in apposito cassetto di zinco e depositati nell'ossario comune.

Articolo 33 **Esumazione straordinaria**

1. L'esumazione straordinaria delle sepolture per inumazione può essere eseguita prima del termine di scadenza per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o dell'Autorità Amministrativa oppure per trasferimento ad altra sepoltura a sistema di tumulazione nello stesso Cimitero oppure per trasferimento ad altra sepoltura di altro Cimitero o infine per cremazione.
2. La salma esumata per ordine dell'Autorità Giudiziaria è trasportata alla sala per autopsie, con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa.
3. L'esumazione straordinaria deve essere eseguita alla presenza e con la sorveglianza del Responsabile Sanitario del cimitero e del Responsabile del Cimitero.
4. Per i feretri che racchiudono le salme da trasferire si richiama l'articolo 80.
5. Le esumazioni straordinarie sono fatte nei termini e con le limitazioni stagionali di cui all'articolo 83 del Reg. P.M.

Articolo 34 **Estumulazioni**

1. Le salme in sepoltura privata per tumulazione o in loculi del Comune si possono estumulare in via ordinaria dopo venti anni dalla data di tumulazione. La disciplina è dettata dall'articolo 86 del d.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
2. L'estumulazione o estumulazione straordinaria (prima dei venti anni) per trasporto in altra sede può essere autorizzata unicamente dal Sindaco, su richiesta degli aventi diritto, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, a condizione che il responsabile sanitario dell'A.S.L. constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il trasferimento può farsi senza pregiudizio per la pubblica salute. Qualora il feretro non risultasse a perfetta tenuta, il responsabile sanitario dell'A.S.L. disporrà per la sua sostituzione o per idonea sistemazione, quale ad esempio il rivestimento metallico. Le estumulazioni straordinarie si eseguono alla presenza del Responsabile A.S.L. e del Responsabile del Cimitero. Le estumulazioni straordinarie sono disciplinate dall'articolo 88 del d.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
3. Salvo che siano disposte dall'Autorità Giudiziaria o dall'Autorità Amministrativa, non sono permesse estumulazioni quando la loro effettuazione richieda la rimozione di altre salme.
4. Eventuali divieti di estumulazione nelle sepolture private per tutta la durata della concessione possono avere efficacia finché ci sia capienza per salme di aventi diritto.

Articolo 35 **Operazioni vietate – Denuncia**

1. È vietato eseguire alle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali furono collocate nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il Responsabile del Cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del codice penale.
3. Il Responsabile del Cimitero è tenuto a richiamare al dovere chiunque nel tempo di onoranze funebri, funzioni religiose, inumazioni di salme ed in qualunque altra circostanza, venisse a mancare alla maestà del luogo e, occorrendo, denunciarlo all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco.
4. Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni nell'interno del cimitero devono essere espressamente autorizzate dal Sindaco.

Articolo 36 **Oneri per inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e traslazione (estumulazione straordinaria)**

1. Gli oneri per le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e traslazione, inclusi quelli per la sistemazioni provvisorie specificate nell'articolo 25, sono a carico del richiedente.

Articolo 37**Raccolta delle ossa - Incenerimento materiali**

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni o estumulazioni da loculi individuali per salme ordinarie devono essere depositate nell'ossario comune di cui al precedente articolo 19, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di deposito in cellette o loculi per resti mortali posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In tutti i casi, le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'articolo 36 del Reg. P. M.
2. Le ossa raccolte nelle esumazioni o estumulazioni eseguite in sepoltura privata devono essere depositate, previa comunicazione al Responsabile del Cimitero, nella stessa sepoltura.
3. Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, sono raccolti in appositi contenitori o buste e inviati allo smaltimento unitamente ai rifiuti cimiteriali ordinari.
4. In occasione delle esumazioni e delle estumulazioni non possono essere sottratti parti di salma, indumenti o oggetti, salvo le previsioni di cui al successivo articolo.

Articolo 38**Salme aventi oggetti da recuperare**

1. I familiari che ritengano che la salma da esumare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, debbono darne avviso scritto al Responsabile del Cimitero prima dell'esumazione o estumulazione e debbono intervenire all'operazione di recupero.
2. Gli oggetti di valore e i ricordi personali che fossero rinvenuti nelle esumazioni, devono essere consegnati dai necrofori al Responsabile del Cimitero con nota di accompagnamento scritta; il Responsabile del Cimitero registra gli oggetti e i ricordi rinvenuti, allegando la dichiarazione dei necrofori. Successivamente oggetti e ricordi sono dal Responsabile del Cimitero restituiti ai familiari che ne facciano richiesta; in mancanza, essi seguono i resti quando i resti stessi vengono conservati in ossario individuale privato; in mancanza, oggetti e ricordi vengono conservati dal Responsabile del Cimitero in apposito contenitore.
3. Per il personale incaricato delle esumazioni costituisce grave mancanza, perseguibile disciplinarmente e penalmente, l'appropriazione di oggetti rinvenuti, anche se non reclamati, e la loro mancata consegna al Responsabile del Cimitero.

Articolo 39**Disponibilità dei materiali**

1. Venendo a scadere le sepolture ordinarie e private, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegati in opere di miglioramento generale del Cimitero o di tombe abbandonate.
2. I materiali che non possono essere reimpiegati, opportunamente privati dagli eventuali segni funebri, sono venduti a licitazione privata, preferibilmente fra le ditte che svolgono attività nel Cimitero. L'importo ricavato è utilizzato come al comma precedente.
3. Può essere autorizzato a favore dei concessionari il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure per tombe di parenti o affini fino al quarto grado, purché nello stesso Cimitero e purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Sono conservati, su disposizione ed a cura del Comune, nel Cimitero o in altro luogo, le opere di pregio artistico o storico.
5. Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni o dalle estumulazioni, nonché i rifiuti cimiteriali, devono essere smaltiti secondo quanto stabilito dal d.P.R. 15 luglio 2003, n.254, e dal d. lgs. n.152/2006.

Articolo 40**Autopsie**

1. In caso di autopsia o esame esterno dei cadaveri, il Responsabile del cimitero istituirà apposito fascicolo, da conservare agli atti del cimitero, a cui saranno allegati:
 - copia del nulla osta rilasciato dall'autorità giudiziaria;
 - copia della scheda ISTAT compilata dal medico incaricato dell'autopsia;
 - copia del permesso di seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso;
 - copia dell'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso.

CAPO VIII**CREMAZIONE****Articolo 41****Classificazione**

1. La cremazione è un servizio pubblico, così come previsto dall'articolo 12, ultimo comma, del d. l. 31 agosto 1987, n.359, convertito con legge 29 ottobre 1987, n.440. Ove il Comune non disponga di impianto crematorio, autorizza il trasporto della salma nel Cimitero di altro Comune che ne sia fornito o in altro luogo autorizzato alla cremazione, su richiesta degli interessati ed a spese di questi.
2. La cremazione, così come la inumazione in campo comune, non è più gratuita, secondo quanto disposto dall'articolo 1 del d. l. 27 dicembre 2000, n.392, convertito con legge 28 febbraio 2001, n.26.
3. La cremazione dei defunti e di loro resti, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti è disciplinata dalle seguenti norme regolamentari e, per quanto qui non previsto, dalle norme di cui alla legge 30 marzo 2001, n.130.
4. Le presenti norme regolamentari della cremazione hanno il fine di salvaguardare e vanno interpretate ed applicate in quanto miranti a salvaguardare la dignità di ogni persona, la sua libertà di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali, il suo diritto ad una corretta e adeguata informazione.

Articolo 42**Costruzione ed esercizio del crematorio**

1. La realizzazione del crematorio deve avvenire in conformità a quanto indicato dall'articolo 6, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n.130, ed in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 22 dicembre 2004, n.16, e dalla pianificazione e programmazione regionale territoriale.
2. Il progetto di costruzione del crematorio va fatto con l'osservanza delle norme previste dal Reg. P. M. e di quanto disposto al punto 14 della Circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24 giugno 1993; esso va corredato di relazione del Responsabile Sanitario della A.S.L. sulle caratteristiche ambientali del sito e tecnico-sanitarie dell'impianto nonché sui sistemi di abbattimento dei fumi e delle esalazioni. Il forno deve essere costruito in modo da poter contenere l'intero feretro; l'ignizione deve essere fatta con sistemi rapidi ed innocui. Il progetto va approvato con delibera del Consiglio Comunale.
3. L'esercizio del crematorio è soggetto alla vigilanza del Comune.

Articolo 43**Cremazione stranieri**

1. Per la cremazione di salma di straniero si richiede, in aggiunta ai documenti necessari, il nulla-osta del rappresentante diplomatico o consolare dello Stato di appartenenza del defunto, competente per giurisdizione territoriale.

Articolo 44**Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri. Modalità della cremazione e pagamento dei relativi oneri**

1. L'autorizzazione alla cremazione spetta al Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
4. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:
 - a. disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b. iscrizione del defunto, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari.
3. In mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile. In caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, la cremazione è autorizzata se richiesta dalla maggioranza di essi, manifestata all'ufficiale dello stato

civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto.

4. Per i minori e per le persone interdette vale la volontà manifestata dai legali rappresentanti di essi.
5. Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari.
6. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
7. L'urna sigillata contenente le ceneri va conservata nel rispetto delle modalità fissate nell'articolo 3 della legge regionale n.20 del 9 ottobre 2006, e cioè:
 - per tumulazione;
 - per inumazione (se costituita di materiale biodegradabile);
 - per conservazione all'interno del cimitero (nei luoghi di cui all'articolo 80 d.P.R. n.285/1990);
 - per consegna al soggetto affidatario (di cui all'articolo 2 della legge regionale n.20/2006).
8. La dispersione non può avvenire nei centri abitati e neppure in aree private situate nei centri abitati.
9. In caso di dispersione delle ceneri, la dispersione deve avvenire nei luoghi indicati nell'articolo 4 della legge regionale n.20 del 9 ottobre 2006, cioè:
 - nelle aree predisposte all'interno del cimitero;
 - nelle aree naturali appositamente individuate;
 - in aree private che non siano in centri abitati; in tal caso la dispersione deve avvenire all'aperto, con il consenso del proprietario dell'area e senza dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
 - in mare, lago, fiume o altro corso d'acqua; in tal caso la dispersione deve avvenire nei tratti liberi da natanti e manufatti.
10. In caso di affidamento o di dispersione delle ceneri, è realizzata nel cimitero apposita targa che riporta i dati anagrafici del defunto, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n.20 del 9 ottobre 2006.

Articolo 45 **Urna cineraria**

1. Compiuta la cremazione, le ceneri, in continuità, sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene suggellata. L'urna può essere di metallo, di marmo, di terracotta o di cristallo, purché opaca.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto e la data di morte.
3. L'urna può essere conservata in sepoltura o in loculo privato o in cappella di famiglia.

Articolo 46 **Verbale di consegna – Registro**

1. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale, redatto in tre esemplari, di cui uno va conservato presso il crematorio, un altro va consegnato insieme all'urna al destinatario finale di questa, il terzo va trasmesso al Sindaco che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione.
2. Se l'urna resta collocata nel Cimitero, il secondo verbale va consegnato al Responsabile del Cimitero.
3. Presso il crematorio è tenuto un registro in doppio esemplare, contenente le generalità delle persone cremate, la data di morte e di cremazione, nonché il luogo ove è stata deposta l'urna.

CAPO IX **CONCESSIONI**

Articolo 47 **Durata – Decadenza**

1. Le concessioni di sepoltura privata e quella dei loculi dati in concessione dal Comune hanno la durata indicata nel precedente articolo 24
2. La concessione può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine, quando la sepoltura risulti in stato di completo abbandono.

3. Il provvedimento di cui al precedente comma 2 è adottato dal Sindaco, previa diffida agli eredi se reperibili. Nel caso di irreperibilità degli stessi, si applicherà la procedura di cui all'articolo 32.
4. La decadenza non dà luogo ad alcun rimborso.

Articolo 48

Sistemazione delle salme a seguito della decadenza

1. Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla estumulazione della salma con l'osservanza delle norme relative al rinnovamento delle sepolture. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell'ossario comune; se invece non è completa, la salma viene inumata in campo comune per il periodo ulteriormente occorrente, previa perforazione del feretro metallico; quindi i resti sono depositati nell'ossario comunale.

Articolo 49

Rinuncia di sepoltura – Rimborsi

1. La rinuncia alla concessione di loculi dati in concessione dal Comune è ammessa solo quando la sepoltura non è stata occupata da salma, nei casi autorizzati, e quando, essendo stata occupata, la salma viene trasferita per una diversa sistemazione.
2. La rinuncia dà luogo al rimborso dei nove decimi della somma di tariffa pagata.

Articolo 50

Modalità di concessione delle aree per la realizzazione di sepolture private

1. La concessione di area per la costruzione di sepoltura di famiglia o per collettività, nei vari tipi di cui all'articolo 24, può concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità, a persona, ente, comunità. Il richiedente deve essere residente o nato in Avellino. Può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente, fissando nel contratto le rispettive quote e, in proporzione, gli oneri di manutenzione, fermo rimanendo il vincolo di solidarietà tra le famiglie e delle persone che le compongono, oltre che la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in loro rappresentanza.
2. Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di una sepoltura privata.
3. La concessione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1350 del codice civile, va fatta per iscritto e deve intercorrere tra il Dirigente competente del Cimitero ed i rappresentanti della famiglia o delle famiglie muniti di valida delega scritta.
4. Prima della stipula del contratto il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area e versare le relative spese come indicato su invito inviato dal concessionario.
5. Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, a meno che si tratti di salma di persona per la quale, a cagione di speciali motivazioni, tale onoranza sia deliberata in Consiglio Comunale.

Articolo 51

Durata della concessione delle aree – Rinnovo

1. La concessione di area per sepoltura di famiglia e di collettività è della durata di novantanove anni, salvo rinnovo, a domanda di parte, entro i sei mesi precedenti la scadenza.
2. Il rinnovo e la relativa durata sono concessi tenendo in conto le esigenze generali del Cimitero, lo stato della sepoltura e l'uso che di essa è stato fatto dalla famiglia o collettività. Il rinnovo è subordinato al versamento della tariffa al momento vigente e può essere condizionato all'esecuzione di opere di manutenzione.

Articolo 52

Decadenza

1. Le concessioni possono essere revocate, purché siano trascorsi almeno cinquanta anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento dell'area cimiteriale o alla costruzione di nuovo cimitero.
2. Il provvedimento di cui sopra è adottato con le forme di cui al comma 2 dell'articolo 59.

CAPO X

EDILIZIA CIMITERIALI

Articolo 53**Caratteristiche progettuali ed esecutive delle sepolture private, dei monumenti funerari, e delle altre opere; inizio dei lavori e loro ultimazione; benessere finale e svincolo delle cauzioni**

1. Chiunque intenda erigere nel Cimitero sepolture private (tombe individuali, tombe a posti multipli con solo ipogeo, edicole e cappelle) o monumenti funerari, oppure intenda collocare cippi, statue, tabelle o in genere eseguire opere decorative o di ornamento ad una tomba, oppure intenda apportare modificazioni ad opere funerarie già esistenti, deve inoltrare domanda al Comune, specificando l'area o l'opera sulla quale intende intervenire, allegando la concessione del suolo da parte del Comune, ove prevista, ed allegando un progetto a firma di tecnico qualificato.
2. I lavori di assoluta urgenza per eliminare un immediato pericolo e per tutelare la pubblica incolumità possono essere iniziati senza domanda preventiva, purché l'urgenza e l'idoneità dell'opera siano asseverate da relazione tecnica; di tali lavori l'interessato deve dare immediata comunicazione al Sindaco, al Dirigente competente del Cimitero e al Responsabile del Cimitero, ad essa allegando l'asseverazione tecnica.
3. Il progetto di opere funerarie va presentato in quattro esemplari, di cui due in bollo, e deve contenere la firma del concessionario, la firma dell'autore del progetto, la relazione tecnica descrittiva della struttura portante e la specificazione dei materiali che verranno impiegati (specie, qualità, colori, provenienza, dimensioni). Il progetto deve essere redatto in forma chiara ed esauriente, con disegni geometrici in scala, quotati nelle dimensioni e negli spessori.
4. Il progetto deve comprendere:
 - la planimetria d'insieme della località in cui dovrà effettuarsi la nuova opera, in scala 1:300;
 - l'indicazione dell'opera a costruirsi, della posizione delle opere circostanti e dei viali lungo i quali esse sorgono, delle distanze dai confini delle aree già concesse e dalle costruzioni già realizzate, la larghezza dei viali longitudinali e trasversali più vicini, con le relative quote riferite ai capi saldi che saranno dati dal Dirigente competente del Cimitero;
 - preventivo economico finanziario dell'opera;
 - la pianta delle fondazioni e l'indicazione del tipo di sepoltura che si vuole realizzare (inumazione o tumulazione) e del numero delle fosse, dei loculi, delle nicchie ossari;
 - l'allineamento alle opere già eseguite;
 - i prospetti anteriore, posteriore e laterali;
 - almeno due sezioni;
 - dettagli dei principali elementi decorativi (pannelli, cancelli, invetriate e simili).È facoltativa la presentazione di vedute prospettiche e di fotografie illustrative.
5. I disegni dovranno essere redatti nelle seguenti proporzioni:
 - un decimo del vero per i ceppi e le opere destinate a tombe individuali;
 - un ventesimo del vero per edicole e tombe di famiglia;
 - un quinto del vero per i dettagli dei principali elementi decorativi.
6. I disegni di un progetto di tomba individuale devono raffigurare l'opera di prospetto e di pianta e vanno redatti nella proporzione di un decimo del vero.
7. Il progetto deve portare la firma dell'autore e per la parte statica quella di un professionista iscritto nell'albo.
L'esecuzione del progetto deve essere fatta sotto la direzione e la responsabilità del progettista o di altro professionista iscritto all'albo.
8. Le opere di scultura devono essere rappresentate mediante un bozzetto, le parti architettoniche vanno rappresentate in dettaglio; bozzetto e dettaglio debbono rendere l'idea esatta e completa dell'opera ultimata.
9. L'approvazione del progetto compete al Dirigente competente del Cimitero, il quale provvede entro trenta giorni dalla presentazione della domanda; l'eventuale rigetto della domanda deve essere motivato.
10. La concessione deve contenere l'indicazione del periodo di tempo entro il quale i lavori devono essere ultimati e gli estremi del contratto di concessione del suolo.
11. Il titolare della licenza, prima di iniziare i lavori, deve provvedere:
 - al versamento di un deposito cauzionale per eventuali danni che possono essere arrecati ad opere comunali o di terzi, pari ad un decimo dell'importo di cui al preventivo economico finanziario presentato;
 - ad acquisire presso il Dirigente competente del Cimitero il verbale di allineamento e quote.
12. La concessione decade e viene revocata qualora i lavori non vengano ultimati nei termini accordati.
13. Il costruttore, prima di procedere all'inizio dei lavori autorizzati, deve provvedere al versamento di un deposito per occupazione temporanea del suolo pubblico strettamente occorrente per il deposito dei materiali e degli attrezzi, al versamento del canone dell'acqua occorrente per la costruzione. Il costruttore deve disporre gli allineamenti ed i capo-saldi altimetrici fissati dal Direttore del Cimitero nell'apposito verbale di distacco del suolo rilasciato al concessionario.

14. Il Comune ha facoltà di ordinare la sospensione dei lavori, quando non vengano rispettate le norme regolamentari e l'esecuzione delle opere non sia conforme al progetto approvato.
15. Ultimata l'opera, il titolare della concessione edilizia ed il costruttore dell'opera devono darne comunicazione scritta al Dirigente competente e chiedere il benestare e lo svincolo dei depositi cauzionali, previo pagamento delle somme eventualmente dovute al Comune o a terzi per eventuali danni a loro prodotti.

Articolo 54

Progetto - Costruzione delle opere – Termini - Limiti d'impiego dell'area

1. La concessione di area per la costruzione di tombe individuali, tombe a posti multipli con solo ipogeo, edicole e cappelle, impegna alla presentazione del progetto entro sei mesi dal contratto, pena la decadenza; il progetto approvato dovrà essere ritirato dal concessionario entro trenta giorni dall'avviso di ritiro, pena la decadenza del permesso di costruire; i lavori debbono iniziare entro un anno dal ritiro del permesso di costruire, pena la decadenza del permesso stesso; i lavori debbono essere ultimati entro due anni dal loro inizio, pena la decadenza del permesso e le conseguenti sanzioni. Il termine di ultimazione dei lavori può essere prorogato una sola volta e per non più di sei mesi, previo pagamento di una sanzione pari al 25% del costo dell'area, rivalutata all'attualità. Scaduto l'ulteriore termine, in caso di aree parzialmente costruite, il Comune acquisisce le aree e le opere su di esse costruite, salvo la facoltà di chiedere il ripristino dei luoghi.
2. La costruzione di cappella da destinare a sepolcri familiari consiste in un manufatto, parte fuoriterra e parte interrata, contenente loculi ed ossari disposti su vari livelli. L'ambiente fuoriterra deve essere racchiuso da pareti e deve essere idoneo alla sosta delle persone;
3. I progetti delle cappelle da destinare a sepolcri familiari devono essere preventivamente sottoposti al parere del Responsabile Sanitario della A.S.L.
4. La costruzione delle opere, sia fuoriterra che interrate, deve essere contenuta nei limiti spaziali del permesso di costruire. Le misure da rispettare sono le seguenti:
 - a. le tombe individuali o a posti multipli e le edicole con loculi sovrapposti devono sorgere ad una distanza non inferiore a 0.40 mt dai confini del suolo assegnato, anche sul lato prospiciente il viale su cui prospettano, mentre per le cappelle a posti multipli con o senza ipogeo, tale distanza non deve essere inferiore a 0.65 mt, ad eccezione del lato prospiciente il viale che resta di 0.40 mt. Le strisce di terreno, lungo i tre lati delle costruzioni, larghe rispettivamente 0.40 mt e 0.65 mt, dovranno essere pavimentate a spese dei concessionari con lastre di travertino dello spessore non inferiore a 0.03 mt. Le lastre poggeranno su battuto di calcestruzzo cementizio, dello spessore non inferiore a 0.10 mt;
 - b. le altezze massime esterne sul livello medio del suolo debbono essere le seguenti:

- per le tombe individuali a posti multipli con solo ipogeo m.0.60;	
- per edicole a due posti	mt 2.00;
- per edicole a tre posti	mt 2.60;
- per edicole a quattro posti	mt 3.20;
- per edicole a cinque posti	mt 3.80;
- per cappelle aventi un'area coperta da mq.10 a mq.14	mt 4.50;
- per cappelle aventi un'area coperta da mq.14.01 a mq.17	mt 5.00;
- per cappelle aventi un'area coperta da mq.17.01 a mq.30	mt 6.00;
 - c. nelle tombe a posti multipli con solo ipogeo e nelle cappelle ove sia possibile realizzare l'ipogeo, questo deve avere una altezza tra pavimento e soffitto non superiore a mt 2.30;
 - d. nelle cappelle non si possono realizzare più di sei file di loculi sovrapposte e l'altezza interna tra il pavimento e l'estradosso dell'ultima fila dei loculi non deve superare m.4.50.
5. Gli aggetti dei cornicioni non possono essere superiori ad un ventesimo dell'altezza per le edicole e ad un quindicesimo dell'altezza per le cappelle.
6. I concessionari di suoli per tombe individuali o a posti multipli con solo ipogeo possono collocare, sulla testata o al centro della tomba, un cippo o un gruppo marmoreo la cui altezza complessiva non superi mt 2.20; l'accesso all'ipogeo, invece, può essere ubicato soltanto sulla testata.
7. Sono escluse dai rivestimenti delle opere funerarie tutte le imitazioni di pietre naturali o di marmo. Le lastre di rivestimento delle opere funerarie non possono essere di spessore inferiore a 0.03 mt; le lastre debbono essere impiegate in modo che all'esterno l'opera appaia costruita in massello.
8. È assolutamente vietata l'occupazione di una maggiore area sia fuoriterra che in sottosuolo, pena la revoca immediata della concessione nei modi e con gli effetti di cui agli articoli 59 e seguenti.
9. Il numero dei loculi che si possono costruire, fuori terra e in sottosuolo, è fissato nell'atto di approvazione del progetto.
10. Deve essere assicurata l'impermeabilità dei loculi ai liquidi ed ai gas.

11. Le opere non devono avere alcuna comunicazione con l'esterno del Cimitero.
12. Le opere realizzate vanno collaudate e, ancorché collaudate, non possono essere utilizzate se prima non sia stato rilasciato il Certificato di Usabilità dal Comune. Tale certificato va richiesto dal Concessionario dell'area allegando il nulla osta sanitario dell'A.S.L.

Articolo 55

Doveri in ordine alla manutenzione

1. Il concessionario e le persone-famiglie-associazioni interessate sono tenuti in solido e per tutto il tempo della concessione, a tenere la manutenzione ordinaria e straordinaria dei vari tipi di sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritenga indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, a rimuovere eventuali abusi.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme fino all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione stessa.
3. In caso di abbandono e di incuria interverrà la decadenza / revoca come al successivo articolo 59.

Articolo 56

Nulla osta alla tumulazione - Aventi diritto

1. Nella sepoltura privata possono essere tumulate soltanto le salme delle persone e della collettività e delle famiglie per le quali la concessione è stata richiesta ed accordata. La tumulazione di salma di persone diverse può avvenire previa istanza scritta del concessionario e degli aventi diritto e successiva autorizzazione del Dirigente competente.
2. Il diritto di uso delle sepolture private si intende riservato alle persone dei concessionari ed a quelle dei loro familiari secondo la discendenza *iure sanguinis* in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.
3. Si intendono far parte del gruppo familiare gli ascendenti ed i discendenti in linea retta ed i rispettivi coniugi.
4. Il concessionario d'origine, finché vivente, può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti o a persone conviventi o a persone che abbiano acquisite particolari benemeritenze nei suoi confronti, purché ciò non sia contrario alla delega a lui conferita e alla concessione a lui accordata.
5. Se più sono i titolari, per concessione o per successione, questi entro tre mesi dalla concessione o dalla data di decesso del concessionario devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il Comune.
6. Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro e nell'ordine di premorienza.

Articolo 57

Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività

1. Nella sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute ed anche se già altrove sepolte, purché risultino avere diritto secondo l'atto di concessione e successivi trapassi.
2. Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri regolarmente iscritti; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita certificazione.
3. Il diritto di sepolcro non può essere rimosso dall'insorgenza di dubbi o dall'opposizione di altri aventi diritto.
4. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono di competenza del giudice ordinario e la rimozione del sepolcro può essere effettuata solo se ordinata dal giudice.
5. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione ai sensi dell'articolo 62, il diritto al seppellimento fra i titolari *iure sanguinis* è dato dall'ordine di premorienza.
6. Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati, tenendo conto del rinnovo di cui al precedente articolo 34.
7. Per l'eventuale concessione di deposito provvisorio si richiama l'articolo 25.

Articolo 58***Divieto di cessione dei diritti d'uso***

1. Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. È vietata la cessione del diritto d'uso tra privati, pena la revoca della concessione come al successivo articolo 60; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 59***Recupero a favore del Comune di aree assegnate***

1. Il concessionario di area per sepoltura di famiglia o per collettività, sulla quale non siano state eseguite opere e per la quale non siano sopraggiunti termini di decadenza, può retrocedere rinunciando all'area. Questa ritorna al Comune per nuove assegnazioni e il concessionario, su richiesta scritta opportunamente documentata con ricevute in fotocopia dei versamenti effettuati, ottiene il rimborso che sarà pari ai nove decimi, calcolati sulla tariffa in vigore all'atto della concessione al netto delle spese contrattuali, postali e di segreteria.
2. In caso di aree parzialmente costruite, se il concessionario non intende o è impossibilitato a ultimare la costruzione intrapresa entro i termini concessi, il Comune acquisisce le aree e le opere su di esse costruite, salvo la facoltà di chiedere il ripristino dei luoghi.
3. In caso di cappelle o altri manufatti, familiari o collettivi, in stato di abbandono, il Comune contesta l'abbandono e all'esito delle giustificazioni del concessionario e dell'istruttoria del caso, adotta provvedimenti finali che possono comportare anche l'acquisizione delle aree e delle opere.
4. I titolari di sepoltura di famiglia o per collettività possono volontariamente rinunciare ai diritti della concessione. In tale caso il Comune acquisisce le aree e i pertinenti manufatti come da comma 3 che precede.
5. In caso di acquisizione delle aree e delle opere il Comune disporrà della capienza residua e di quella che progressivamente andrà recuperando per effetto delle estumulazioni.

Articolo 60***Decadenza - Revoca - Estinzione***

1. La concessione dei vari tipi di sepoltura di famiglia può essere soggetta a:
 - a. decadenza per inadempienza ai doveri di cui all'articolo 54 per la realizzazione delle opere di costruzione;
 - b. decadenza per abbandono ed incuria;
 - c. decadenza per inadempienza ai doveri di manutenzione;
 - d. estinzione per soppressione del cimitero, come al precedente articolo 10, ed osservate le norme di cui all'articolo 85 del Reg. P. M.
2. Il provvedimento di decadenza è adottato attraverso la procedura di cui al precedente articolo 64. Alle salme ed ai resti si provvederà a norma del precedente articolo 48.
3. I provvedimenti di decadenza e di estinzione sono adottati dal Dirigente competente, previa contestazione / comunicazione agli interessati, se reperibili, o in difetto, con pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Articolo 61***Provvedimenti a seguito della decadenza e della revoca***

1. Pronunciate la decadenza e la revoca di cui all'articolo precedente, il Comune provvede al trasferimento delle salme e dei resti come all'articolo 48 e dispone la demolizione o il restauro delle opere, ove lo stato delle cose lo consenta.

Articolo 62***Divisione e rinuncia***

1. Più titolari di una tomba possono, con atto notarile o per scrittura privata autenticata da produrre all'ufficio, procedere alla divisione dei vari posti, all'assegnazione di quote, alla determinazione degli oneri di manutenzione.
2. La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari, costituisce accrescimento e non cessione. Per la rinuncia è prescritta *ad substantiam* la forma scritta di cui al precedente comma.

Articolo 63***Fascicoli per le sepolture di famiglia***

1. Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo, tenuto dal Responsabile del Cimitero, nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni e alle successioni.

CAPO XI**IMPRESE ESECUTRICI DI LAVORI PRIVATI****Articolo 64*****Permesso di esecuzione di opere a privati imprenditori***

1. Per l'esecuzione di opere quali le nuove costruzioni, i restauri, le riparazioni, le manutenzioni, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori.
2. A tal fine, gli interessati debbono presentare al Responsabile del Cimitero domanda in carta semplice, controfirmata dal privato imprenditore designato per l'esecuzione dell'opera e corredata di certificato di iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A. o all'albo delle imprese artigiane per la specifica attività da svolgere, del codice fiscale e/o della partita IVA, del certificato di posizione e correntezza INPS ed INAIL, delle ricevute di pagamento degli importi dovuti.
3. Sui provvedimenti autorizzatori, sarà specificato il divieto tassativo di sospendere i lavori e di utilizzare personale estraneo all'impresa designata, l'obbligo di sistemare il cantiere prima dei giorni festivi e delle ricorrenze funebri e quant'altro necessario a tutela del decoro e della tranquillità del Cimitero.
4. Nessun lavoro può avere inizio prima del rilascio dell'autorizzazione, del Responsabile del Cimitero e del versamento degli importi dovuti.

Articolo 65***Limiti di attività - Personale delle imprese***

1. Le imprese sono responsabili dell'operato del personale addetto ai lavori e devono assicurare l'esatta osservanza delle norme previdenziali ed assicurative nonché della normativa antinfortunistica.

Articolo 66***Permesso di manutenzione ordinaria***

1. Anche per eventuali lavori di ordinaria manutenzione è necessaria l'autorizzazione del Comune; l'autorizzazione, con l'indicazione delle persone incaricate, viene comunicata di ufficio dal Comune al Responsabile del Cimitero e questi provvederà a rilasciare il permesso di ingresso per l'esecuzione dei lavori autorizzati.

Articolo 67***Responsabilità dei concessionari e dell'Impresa - Deposito cauzionale***

1. I concessionari e l'impresa sono responsabili in solido per i danni causati alle strutture ed infrastrutture del Cimitero e relativo ripristino, nonché per i danni causati a terzi.
2. Concessionari ed impresa, prima di intraprendere l'esecuzione dei lavori, debbono documentare l'avvenuto versamento del deposito cauzionale di cui all'articolo 53 o l'avvenuta accensione di una polizza fidejussoria sostitutiva per l'intero importo del costo dell'opera, per le obbligazioni di ripristino e di risarcimento a favore del Comune e di terzi. Il rimborso del deposito e la liberazione della fideiussione sono fatti dopo il collaudo delle opere autorizzate.

Articolo 68***Recinzione aree - Materiali di scavo***

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recintare a regola d'arte lo spazio assegnato.
2. È vietato occupare lotti attigui.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate fuori dell'ambito cimiteriale o ad eventuale luogo indicato dal Dirigente competente, secondo l'orario e l'itinerario prescritti dal Responsabile del Cimitero, evitando di spargere materiale o d'imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso, l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Articolo 69***Circolazione dei veicoli delle Imprese***

1. È fatto divieto assoluto di circolare nella parte antica del Cimitero con qualsiasi mezzo meccanico a motore; i mezzi meccanici a trazione a mano possono circolare, previa autorizzazione, soltanto se, a pieno carico, non superano due quintali di peso e se hanno ruote gommate.
2. All'interno delle parti del Cimitero diverse da quella antica è ammessa la circolazione dei mezzi meccanici gommati soltanto se necessaria per l'esecuzione di opere; i mezzi devono essere specificati nel provvedimento che autorizza l'opera e, in mancanza, con provvedimento successivo che viene rilasciato dal Responsabile del Cimitero.
3. Il Responsabile del Cimitero, acquisito il provvedimento che autorizza l'uso del mezzo meccanico gommato, sia esso a motore o a mano, fissa i percorsi e gli orari di circolazione. I mezzi circolanti devono assolutamente astenersi dal fare uso di sistemi di segnalazione acustica.

Articolo 70***Introduzione e deposito di materiale***

1. La circolazione dei veicoli delle imprese è regolata dall'articolo 69; la sosta deve essere contenuta nei limiti temporali strettamente necessari.
2. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.
3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali o costruire baracche.
4. Per esigenze di servizio si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Per i giorni festivi il terreno adiacente la costruzione deve essere stato riordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce ecc.; di norma ciò deve avvenire il giorno antecedente al festivo.

Articolo 71***Orario di lavoro***

1. L'orario di lavoro è fissato dal Responsabile del Cimitero di intesa con il Dirigente competente del Cimitero.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi e prefestivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute ed autorizzate dal Dirigente competente.
3. È altresì vietato lavorare nei giorni dal 20 dicembre al 6 gennaio, nonché dal mercoledì antecedente al martedì successivo alla Pasqua.

Articolo 72***Sospensione dei lavori***

1. Tre giorni prima della ricorrenza dei Defunti è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione di materiale, allo smontaggio di armature o ponti, salvo diversa autorizzazione del Dirigente competente di intesa con il Responsabile del Cimitero.

Articolo 73***Sospensione***

1. In caso di violazione delle norme che precedono, il Comune prima diffida l'Impresa esecutrice e, in caso di reiterazione della violazione, sospende l'Impresa dall'esercizio delle sue incombenze all'interno del Cimitero per un periodo da 5 giorni a 6 mesi.

CAPO XII**DISCIPLINA DEL TRASPORTO FUNEBRE**

Articolo 74**Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi**

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in qualunque modo essa sia stata espressa. In mancanza, valgono le disposizioni che vengono date dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo; in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, valgono le disposizioni che vengono espresse dalla maggioranza di essi all'Ufficiale dello Stato Civile.
2. L'ordine su esposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per la dispersione delle ceneri, per l'esumazione, per l'estumulazione e per il trasferimento di salma.

Articolo 75**Provvidenze nel periodo di osservazione**

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a venti minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n.644, e successive modificazioni. Per l'intera durata del così detto "periodo di osservazione", il cadavere deve essere tenuto in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita da parte dei familiari o da parte del personale addetto o per mezzo di congegni elettromeccanici.
3. Per i deceduti in seguito a malattia infettivo- diffusiva, il cadavere deve essere tenuto nel rispetto delle speciali misure cautelative dettate dal Responsabile sanitario della A.S.L.

Articolo 76**Sigillatura e seppellimento del feretro- Autorizzazione al seppellimento di cadaveri di nati morti, ossa, feti ecc. - Autorizzazione al trasporto**

1. Salvo il nulla osta di cui all'articolo 116 d. lgs. 27 luglio 1989, n.271, la sigillatura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono essere autorizzati rispettivamente dalla A.S.L. e dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte; le autorizzazioni vanno consegnate all'incaricato del trasporto e da questi al Responsabile del Cimitero. L'autorizzazione è necessaria anche per il seppellimento di nati morti, di membra o di parti di cadavere, di ossa umane. I prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento sono trasportati e seppelliti previo permesso della A.S.L.
2. La sigillatura del feretro sia di metallo che di legno, contenente la salma, secondo la destinazione finale, deve essere effettuata alla presenza dell'incaricato del trasporto, dipendente dell'impresa funebre autorizzata all'esercizio del trasporto funebre, prevedendo il punto 5.4 della Circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24 giugno 1993 che l'incaricato del trasporto deve redigere apposito verbale nel quale si assume specificamente la responsabilità della corretta esecuzione della sigillatura e della rispondenza sia dei materiali usati sia del feretro utilizzato alle norme vigenti; ed a garanzia dell'integrità del feretro, l'incaricato del trasporto deve apporre anche apposito sigillo.
3. In base all'articolo 23 del d.P.R. n.285/1990, l'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del Cimitero; l'autorizzazione al trasporto è necessaria anche per il trasporto funebre di salma destinata al cimitero locale, e può essere predisposta in calce al permesso di seppellimento.
4. Al fine di assicurare che il trasporto funebre sia eseguito da impresa in possesso delle autorizzazioni previste dagli articoli 95 e 96 di questo Regolamento, ed al fine di facilitare il controllo dell'attività di trasporto funebre, così come stabilito dall'articolo 99 di questo Regolamento, l'autorizzazione al seppellimento, unitamente all'autorizzazione al trasporto, deve essere rilasciata esclusivamente e direttamente all'incaricato del trasporto, quale dipendente dell'impresa incaricata, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del trasporto funebre, di cui all'articolo 96 di questo Regolamento.

Articolo 77**Autopsie, imbalsamazioni, trattamenti conservativi**

1. In caso di autopsia o esame esterno dei cadaveri, ai fini dell'ottenimento del permesso di seppellimento e dell'autorizzazione al trasporto, si applicano le norme previste dall'articolo 77 del d.P.R. 3 novembre 2000, n.396, e precisamente:
 - a. nulla osta dell'Autorità Giudiziaria che ha disposto l'autopsia o abbia eseguito le indagini;
 - b. scheda ISTAT redatta dal medico che ha assistito il magistrato o dallo stesso incaricato.

2. Colui che chiede l'imbalsamazione di una salma deve produrre istanza al Sindaco e alla A.S.L. alla quale deve allegare il titolo legittimante la sua richiesta, distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato; deve, altresì, allegare una relazione del medico o di altra persona qualificata indicante il procedimento, il luogo e l'ora in cui l'operazione sarà eseguita sotto il suo diretto controllo. Il Sindaco, acquisito il nulla osta sanitario dell'A.S.L., rilascerà l'autorizzazione all'imbalsamazione; l'istanza, i certificati, la relazione, il nulla osta dell' A.S.L. e l'autorizzazione del Sindaco vanno trasmessi al Responsabile del Cimitero, il quale aprirà un fascicolo da conservare agli atti del Cimitero unitamente al verbale di avvenuta imbalsamazione che, a firma del medico o persona qualificata innanzi detta, dovrà asseverare la regolarità e conformità dell'operazione.
3. Il trattamento antiputrefattivo obbligatorio previsto dagli artt.30 e 32 del d.P.R. n.285/1990 per i casi di trasporto di salma da Comune a Comune, è eseguito, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione, dal Responsabile Sanitario del Cimitero o da altro personale tecnico da lui delegato.

CAPO XIII

FERETRI

Articolo 78

Feretro individuale – deposizione

1. Nessuna salma può essere tumulata se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo.80.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avviluppata in lenzuolo.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettivo-diffusiva compresa nell'elenco del Ministero della Sanità, la salma, trascorso il periodo di osservazione, oppure immediatamente, secondo le disposizioni impartite dal Medico Necroscopo, deve essere deposta nel feretro con gli indumenti di cui era vestita ed avvolta in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Articolo 79

Sigillatura del feretro

1. La sigillatura del feretro è fatta secondo le disposizioni dell'A.S.L. e della normativa nazionale in materia; essa può essere eseguita solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Articolo 80

Feretro per inumazione, feretro per tumulazione e relativo trasporto

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali da impiegare devono assicurare la resistenza meccanica per il necessario supporto del corpo e l'impermeabilità del feretro e deve essere rapportata ai diversi tipi e relativa durata, e precisamente:
 - a. per inumazione comune decennale, il feretro deve essere possibilmente di legno dolce stagionato; le tavole piallate nelle due facciate e dello spessore minimo di 0.02 mt; la confezione conforme alle disposizioni del d.P.R. n.285 del 1990;
 - b. per tumulazione in loculo anche di tomba di famiglia, cripta, è prescritta la duplice cassa, quella in legno avrà le stesse caratteristiche di cui alla lettera a. con spessore minimo di 0.025 mt, mentre quella di zinco, interna o esterna, dovrà avere uno spessore di 0.660 mm ed essere ermeticamente chiusa mediante saldatura;
 - c. per trasporto da Comune a Comune con trasferimenti brevi e comunque aventi percorso inferiore ai cento chilometri:
 - se destinata alla inumazione, viene usata una unica cassa avente le caratteristiche di cui alla lettera a. con spessore minimo di 0.025 mt, purché il trasporto avvenga nei normali termini della morte e non a seguito di esumazione e non si tratti di persona morta per malattia infettiva;
 - se destinata alla tumulazione, viene usata la duplice cassa, aventi le caratteristiche di cui alla lettera b., purché il trasporto avvenga nei normali termini della morte e non a seguito di esumazione e non si tratti di persona morta per malattia infettiva;
 - d. per trasporti da Comune a Comune con trasferimenti aventi percorso superiore ai cento chilometri è prescritta la duplice cassa, come alla lettera b. precedente, confezionata come prescritto dall'articolo 20 del Reg. P.M. Si ritiene superflua la cerchiatura qualora alla cassa metallica sia applicata una valvola o altro dispositivo atto a neutralizzare i gas di cui all'articolo 66 Reg. P.M., oppure qualora la cassa di legno sia racchiusa in quella

metallica o in contenitore rigido da trasporto. Nel caso in cui la salma debba essere interrata o cremata a destinazione, può essere utilizzato, in sostituzione della cassa di metallo, un contenitore biodegradabile, autorizzato dal Ministero della Sanità, così come previsto dal d.P.R. n.285/1990.

2. Se una salma già sepolta viene esumata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, il Responsabile Sanitario dell'A.S.L. deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica. Ciò potrà avvenire ai sensi della circolare n.10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità.
3. Se la salma proviene da altro Comune, il servizio di custodia del cimitero di arrivo dovrà accertare la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui agli articoli precedenti, secondo la sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura temporanea nella terra, la cassa di zinco dovrà essere opportunamente tagliata, dal personale interratore del cimitero, prima dell'inumazione, anche temporaneamente asportando, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
4. È vietato in ogni caso l'impiego di materiale non biodegradabile, o comunque non autorizzato dal Ministero della Sanità.
5. Tutti i feretri devono portare il marchio con l'indicazione della ditta costruttrice e/o del fornitore.

Articolo 81 **Fornitura feretri**

1. Il Comune provvede gratuitamente al feretro di cui all'articolo precedente, lettera a., per salme di persone il cui trasporto, nell'ambito del territorio del Comune, sia disposto dall'Autorità Giudiziaria oppure di persone che non abbiano familiari o parenti tenuti agli alimenti, o ancora di persone decedute presso case di riposo site nel territorio comunale con retta a carico del Comune o di persone che al momento del decesso godessero dell'assistenza continuativa del Comune. Compete all'Ufficio Servizi Sociali accertare lo stato di indigenza tramite il Comando Vigili Urbani e rilasciare l'ordine della fornitura.

Articolo 82 **Verifica del feretro**

1. Ogni feretro, prima dell'impiego, deve essere sottoposto a verifica da parte dell'A.S.L. competente per accertare la stretta rispondenza al tipo di sepoltura cui è destinato, alle esigenze dell'igiene e del decoro ed alle norme di polizia mortuaria.

Articolo 83 **Piastrina di riconoscimento**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina di piombo o di zinco elettrolitico, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e la data di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e di eventuali altri dati certi.

CAPO XIV

TIPI DI FUNERALI STANDARDIZZATI PER LE IMPRESE TRASPORTI ED ONORANZE FUNEBRI ISCRITTE NELL'ELENCO DI CUI AL SUCCESSIVO ARTICOLO 96 DEL PRESENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Articolo 84 **Classificazione dei funerali**

1. I servizi di onoranze funebri si distinguono in:
 - a. funerali con prestazioni standardizzate;
 - b. funerali con prestazioni standardizzate a cui si aggiungono ulteriori richieste del cliente;
 - c. funerali con prestazioni diverse da quelle di cui ai precedenti punti a. e b.
2. Per i funerali con prestazioni standardizzate viene determinato dalla impresa funebre un prezzo da pubblicizzare all'interno della sede e dei locali in cui vengono effettuate le trattative.
3. I detti tipi di funerale vengono così identificati in relazione alle prestazioni rese ed alle forniture effettuate:

- 3.1 - funerale di tipo economico da inumazione, comprensivo di: - cofano economico conforme alla legge, in legno comune con pareti lisce; - auto funebre per trasporto salma; - quattro dipendenti necrofori addetti al feretro ed un dipendente addetto ai rapporti con i familiari; - assistenza del personale ove occorra e/o diritti d'agenzia per il disbrigo delle pratiche; - giustificativi per diritti comunali e sanitari.
 - 3.2 - funerale di tipo economico da tumulazione, comprensivo di: - cofano economico conforme alla legge, in legno comune con pareti lisce; - auto funebre per trasporto salma; - quattro dipendenti necrofori addetti al feretro ed un dipendente addetto ai rapporti con i familiari; - cassa metallica di zinco regolamentare; - sigillatura del cofano metallico; - assistenza del personale e diritti d'agenzia per il disbrigo delle pratiche; - giustificativi per diritti comunali e sanitari.
 - 3.3 - funerale di tipo medio da inumazione, comprensivo di: - cofano medio conforme alla legge, quantomeno in legno forte con pareti lisce e/o intagli semplici; - auto funebre per trasporto salma; - quattro dipendenti necrofori addetti al feretro ed un dipendente addetto ai rapporti con i familiari; - assistenza del personale e diritti d'agenzia per il disbrigo delle pratiche; - giustificativi per diritti comunali e sanitari.
4. Gli elementi che compongono i vari tipi di funerali di cui ai punti 3.1, 3.2 e 3.3 precedenti sono indicati nel listino prezzi esposto nella sede dell'impresa funebre e nei locali in cui si svolgono le trattative.

C A P O X V

TRASPORTO FUNEBRE

Articolo 85

Definizione di trasporto funebre

1. Costituisce trasporto funebre il trasporto di cadavere, ossia il trasferimento della salma dal luogo del decesso o del rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, al servizio mortuario dell'ospedale, al Cimitero o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi e di personale idonei. Nella nozione di trasporto di cadavere sono compresi la raccolta ed il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo ed il trasferimento di quest'ultimo, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali.

Articolo 86

Esercizio del trasporto funebre

1. Il servizio di trasporto funebre è esercitato dalle imprese in possesso dei requisiti di legge ed iscritte nell'apposito elenco di cui all'articolo 96 del presente Regolamento.
2. Per l'esercizio del trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale le imprese sono tenute all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, ivi compreso il codice deontologico delle imprese funebri (allegato A della legge regionale 24 novembre 2001, n.12 – disciplina e armonizzazione delle attività funerarie).
3. Chiunque effettua il trasporto di cadavere con la prescritta autorizzazione riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima.

Articolo 87

Disciplina delle attività di trasporto funebre

1. Non si effettuano trasporti funebri di domenica e in ogni giorno festivo dopo le ore 12.00;
2. I Cortei funebri a piedi sono consentiti esclusivamente nel tratto che va dal luogo del decesso alla chiesa in cui si svolge la cerimonia funebre;
3. Compete al Sindaco, a termini dell'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285, disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:
 - a. orari di svolgimento dei servizi;
 - b. orari di arrivo nei cimiteri;
 - c. viabilità dei veicoli utilizzati per i trasporti;
 - d. termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie e nelle camere ardenti;
 - e. luoghi per la sosta di auto funebri in transito.

Articolo 88
Trasporti funebri istituzionali

1. Sono servizi istituzionali ed il relativo onere fa carico all'attività del servizio sociale, che ne assume l'onere con le modalità e le procedure della legge 8 novembre 2000, n.328, e della legislazione regionale in materia, i trasporti delle seguenti salme nel territorio del Comune:
 - a - salme di persone indigenti;
 - b - salme di persone appartenenti a famiglia bisognosa;
 - c - salme di persone per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - d - salme di persone di cui non sia possibile accertare l'identità.
2. Nei casi di cui alle lettere c. e d., ove successivamente alla prestazione del trasporto funebre emergano comportamenti o notizie che escludano la gratuità o condizioni diverse da quelle delle lettere a. e b., il servizio sociale provvede al recupero delle somme anticipate nei confronti dei soggetti tenuti, eventualmente anche con le procedure di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999. n.112, modificato dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n.326.

Articolo 89
Imprese abilitate ai trasporti funebri

1. I trasporti funebri all'interno del territorio comunale sono effettuati esclusivamente dalle imprese incluse nell'elenco di cui all'articolo 96 del presente Regolamento.

Articolo 90
Trasporto di resti mortali

1. Il trasporto esterno al cimitero di resti mortali, come nelle loro diverse tipologie definiti dalla circolare del Ministero della sanità n.10 del 31 luglio 1998, non costituisce trasporto di cadavere.
2. Va, comunque, utilizzato un mezzo chiuso o con adeguata copertura, in modo da assicurare un trasporto, anche plurimo, in condizioni di sicurezza e di non visibilità dei contenitori trasportati.

Articolo 91
Trasporto di cassette di resti ossei o urne cinerarie

1. Il trasporto di cassette di resti ossei o di urne cinerarie può essere svolto da chiunque abbia l'autorizzazione di cui all'articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285; esso comporta l'obbligo di consegna della cassetta o dell'urna al servizio di custodia del cimitero di destinazione o al soggetto eventualmente indicato nell'autorizzazione.
2. Il trasporto di cassette senza autorizzazione o senza l'adempimento dell'obbligo di consegna di cui al comma precedente importa il reato di cui all'articolo 411 codice penale, così come modificato dall'articolo 2 della legge 30 marzo 2001, n.130.

Articolo 92
Esecuzione del trasporto funebre

1. I trasporti vanno eseguiti con l'uso di carri funebri, che vanno tenuti a disposizione fino all'arrivo al Cimitero.

Articolo 93
Autofunebre

1. L'autofunebre utilizzata deve disporre della dichiarazione di idoneità prescritta, rispondere alle norme del codice della strada ed essere dotata di dispositivi atti a consentire la riduzione di velocità e ad evitare rumori ed esalazioni molesti.
2. All'interno dell'autofunebre devono essere conservati, anche in copia, i titoli di idoneità, da effettuarsi periodicamente, nonché, nel corso del trasporto funebre, l'autorizzazione al singolo trasporto di cui all'articolo 23 del d.P.R. 10 settembre 1990, n.285. L'autorizzazione al trasporto singolo va consegnata al Responsabile del servizio di custodia del Cimitero.

Articolo 94**Autorizzazione permanente all'esercizio dell'attività di trasporto funebre**

1. Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri devono essere in possesso delle prescritte licenze o titoli, comunque denominati, per l'esercizio di attività commerciale, nonché della licenza stabilita dall'articolo 115 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773.
2. Le imprese debbono altresì avere i requisiti ed essere iscritte nell'elenco di cui ai successivi articoli.

Articolo 95**Requisiti per ottenere l'autorizzazione permanente all'esercizio dell'attività di trasporto funebre**

1. Le imprese che intendono ottenere l'autorizzazione a svolgere l'esercizio dell'attività di trasporto funebre nel territorio del Comune devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
 - a. avere la propria sede o una sede secondaria nell'ambito del territorio comunale ed avere, nell'ambito di tre chilometri dal territorio comunale, la disponibilità continuativa di una autorimessa con almeno dieci carri funebri per trasporto di cadaveri, con almeno otto auto funebri per trasporto di fiori e almeno due furgoni chiusi, mezzi che debbono essere stati dichiarati idonei a termini dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285, e che debbono disporre dei requisiti prescritti dal codice della strada. I carri, le autopubbliche per trasporto fiori, i furgoni chiusi sopra specificati debbono essere di proprietà della impresa o in leasing ad essa;
 - b. avere nel territorio comunale o nei tre chilometri da esso una sede con un proprio responsabile dell'impresa e personale dipendente in misura non inferiore a quindici unità con qualifica di necroforo. Il personale ed il responsabile debbono avere rapporto continuativo con l'impresa e non con terzi; il rapporto deve essere conforme alle disposizioni di collocamento, contributive, assicurative e deve svolgersi nel rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro; non è equiparabile al personale dipendente il rapporto part-time e quello inerente a prestazioni occasionali. È equiparato al personale dipendente il titolare dell'impresa individuale o il socio coadiuvante in forma prevalente e continuativa;
 - c. avere la disponibilità continuativa di almeno tre sale di osservazione nel territorio comunale o ad una distanza non superiore a tre chilometri dal territorio comunale in cui trasportare le salme i cui familiari, o per esigenza o per scelta, ne facciano richiesta per rispettare il previsto periodo di osservazione;
 - d. avere presso le sedi la dotazione di servizi di telecomunicazione (telefono, fax ed eventuale altra strumentazione) e avere servizi igienici distinti per il personale e per il pubblico;
 - e. essere in possesso di certificazione conforme ai requisiti della norma per i sistemi di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2000 (ISO 9001:2001) per il campo applicativo "EROGAZIONE DI SERVIZI DI ONORANZE FUNEBRI", rilasciato da organismo accreditato SINCERT.
2. Per il trasporto della salma, prima del periodo di osservazione, che dal luogo del decesso è diretta alla sala di osservazione privata, è necessaria l'autorizzazione del Comune, che viene rilasciata a seguito della richiesta di un familiare, in cui espressamente si dia incarico all'impresa di effettuare il trasporto ed in cui espressamente sia richiesto il trasferimento immediato dal luogo del decesso alla sala di osservazione privata per il rispetto del previsto periodo di osservazione. Per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto dal luogo del decesso alla sala di osservazione privata, non va investita la competente A.S.L. locale per esprimere un proprio parere sanitario.
3. L'impresa autorizzata al trasporto deve effettuare il trasporto con carro chiuso e bara non sigillata, con specifico documento. L'autorizzazione per il trasporto della salma dal luogo del decesso alla sala di osservazione privata dovrà essere richiamata sulla autorizzazione al successivo trasporto al cimitero. In caso di sala di osservazione ubicata fuori dal territorio comunale, l'autorizzazione al trasporto al cimitero va comunque rilasciata dal Comune dove è avvenuto il decesso.
4. Sono fatti salvi i requisiti che potranno essere stabiliti a mente della legge regionale 24 novembre 2001, n.12.

Articolo 96**Elenco delle imprese autorizzate in via permanente**

1. Le imprese che intendano conseguire l'autorizzazione in via permanente devono richiedere l'iscrizione in apposito elenco tenuto dal Comune, presentando la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti prescritti per svolgere l'attività di trasporto funebre nei termini previsti nel successivo articolo 102.
2. La documentazione prodotta è soggetta ad aggiornamento ogni qual volta vengano a variare o debbano essere aggiornati i titoli presentati; l'aggiornamento è obbligatorio e deve avvenire a cura e diligenza dell'impresa interessata.
3. L'elenco delle imprese è tenuto dal Dirigente competente in ordine cronologico di iscrizione e per ciascuna impresa che abbia chiesto l'iscrizione è tenuto apposito fascicolo, in cui sono conservati gli atti e documenti depositati. Lo scarto della documentazione relativa alle imprese cancellate ha luogo con le procedure di cui al d.P.R. 30 settembre

1964, n.1409, e, comunque, non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione dall'elenco, sia che avvenga a domanda sia che avvenga d'ufficio. Per la tenuta dell'elenco e per la conservazione degli atti e documenti depositati trovano applicazione le disposizioni di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, e successive modifiche ed integrazioni.

4. L'iscrizione dura fino a che sussista la persistenza dei requisiti. L'elenco, una volta formato, è pubblicato all'Albo del Comune per la durata di trenta giorni; analoga pubblicazione ha luogo ogni qual volta l'elenco sia oggetto di variazioni o di aggiornamenti.
5. Quando i requisiti di iscrizione vengano meno, in tutto o in parte, o quando sopraggiungano condizioni ostative ai sensi dell'articolo seguente, o quando vi siano violazioni delle norme del presente regolamento, il Dirigente competente ne fa contestazione all'impresa interessata e le assegna trenta giorni per regolarizzare la propria posizione e dare le proprie giustificazioni; decorso il termine assegnato, il Dirigente competente convoca la Commissione di cui all'articolo 102 e, esaminate le giustificazioni e la documentazione prodotte, decide in ordine alla permanenza o alla esclusione dell'impresa dall'elenco delle imprese autorizzate.
6. La cancellazione può anche avvenire a domanda dell'impresa e deve avvenire quando questa cessi l'attività.

Articolo 97

Condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione permanente all'esercizio dell'attività di trasporto funebre

1. Costituiscono condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione le seguenti situazioni dell'impresa, del legale rappresentante di essa o della persona da essa ufficialmente delegata alla trattazione degli affari presso il Comune di Avellino:
 - a. sentenza penale definitiva di condanna, per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni o a sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, il patrimonio o alla pena accessoria dell'interdizione all'esercizio di arte o professione o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
 - b. procedura fallimentare o liquidazione coatta amministrativa, svolta o in corso, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
 - c. misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, e successive modificazioni ed integrazioni,
 - d. misure di sicurezza di cui all'articolo 215 codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
 - e. misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - f. sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'articolo 513.bis del codice penale;
 - g. contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro e collocamento, previdenza, assicurazioni sociali obbligatori contro gli infornati sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa;
 - h. interdizione di cui all'articolo 32.bis codice penale;
 - i. incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

Articolo 98

Tariffe del trasporto funebre

1. I trasporti funebri che si svolgono interamente nel territorio comunale sono soggetti al pagamento di un prezzo massimo (salva la libera contrattazione per i trasporti non rientranti nelle due tipologie standard), denominato anche tariffa, determinato in modo da assicurare un'adeguata remuneratività dei fattori di produzione e le condizioni per la migliore qualità del servizio. Le singole voci di tariffa, concorrenti alla determinazione del prezzo massimo, debbono essere predeterminate dalle imprese e vanno allegate alla domanda di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 96. Possono essere stabiliti differenti prezzi della prestazione solo in relazione a caratteristiche del servizio di trasporto funebre differenti da quelle standard, caratteristiche che debbono essere analiticamente menzionate e specificamente apprezzate nel prezzo globale concordato. I prezzi sono aggiornati almeno una volta all'anno.
2. Ciascuna impresa che eserciti il servizio di trasporto funebre non può applicare prezzi superiori a quelli massimi da essa stabiliti ai sensi del comma precedente; ciascuna impresa ha l'obbligo di esporre il tariffario in modo ben visibile al pubblico nella sede territoriale e nel luogo in cui svolge trattative con il pubblico per il trasporto di salme.
3. Il prezzo (tariffa) costituisce corrispettivo di tutte le operazioni relative al trasporto funebre, escluse eventuali prestazioni o servizi forniti dall'impresa e non rientranti negli standard; per le prestazioni extra il relativo importo deve essere indicato separatamente.
4. L'impresa che effettui il trasporto della salma deve effettuare anche l'affissione degli annunci di morte, se richiesta dai familiari del defunto; Per gli annunci mortuari si precisa che:

- a. l'imposta sulla pubblicità non si applica nel caso di annunci mortuari (articolo 6, comma 2.bis, d. lgs. n.507/93);
- b. il Comune di Avellino, ai sensi dell'articolo 20.bis del citato decreto, ha riservato il 10% degli spazi totali per l'affissione dei manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20 del d. lgs. n.507/93 (dunque, sulla base della lettera e del citato articolo 20, lo spazio va riservato anche agli annunci mortuari);
- c. l'affissione negli spazi riservati di cui al precedente punto b. è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni (articolo 20.bis cit.);
- d. la tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per gli annunci mortuari (la norma, in base al citato articolo 20, si applica alle persone fisiche che non intendono affiggere manifesti negli spazi previsti dall'articolo 20.bis);
- e. l'affissione in proprio negli spazi riservati è consentita ed è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni e per tale affissione il Comune non fornisce personale.

Articolo 99

Controlli comunali sui trasporti funebri

1. L'Amministrazione Comunale, tramite il personale dipendente, esercita il controllo sullo svolgimento dei servizi di trasporto funebre, nel quadro degli indirizzi generali di cui alla legge regionale 24 novembre 2001, n.12, e degli orientamenti e pareri espressi dall'apposita consulta regionale istituita con detta legge regionale.
2. Le infrazioni sono sanzionate a termini dell'articolo 107 d.P.R. 10 settembre 1990, n.285, e dell'articolo 358 Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265.
3. Il Sindaco con proprio atto individua il personale comunale incaricato dell'accertamento delle violazioni ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981, n.689; il Dirigente competente del Cimitero, il personale del corpo di Polizia Municipale ed il Responsabile del Cimitero sono funzionalmente incaricati dell'accertamento e della denuncia delle violazioni.

Articolo 100

Controlli igienico sanitari

1. I trasporti di cadavere sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo igienico-sanitario dell'A.S.L. competente per territorio.

Articolo 101

Sospensione temporanea dell'esercizio del trasporto; revoca dell'autorizzazione al trasporto

- 1.- Sono causa di sospensione temporanea:
 - a. le irregolarità ripetute e contestate nello svolgimento del servizio di trasporto funebre;
 - b. il mantenimento degli automezzi e delle attrezzature in condizioni di non idoneità;
 - c. la carenza di decoro nell'esecuzione del servizio;
 - d. l'inosservanza delle norme sul lavoro e sul collocamento, delle norme previdenziali ed assicurative e delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - e. l'omissione o l'interruzione del servizio;
 - f. l'inosservanza o la violazione delle disposizioni delle presenti norme regolamentari o delle norme di legge e di regolamento in materia di esercizio dell'attività di onoranze funebri o di trasporto di cadaveri.
2. La sospensione temporanea ripetuta per tre volte nell'arco di settecentotrentuno giorni determina la cancellazione dall'elenco delle imprese autorizzate.

Articolo 102

Bando per l'iscrizione nell'elenco delle imprese autorizzate

1. Ai fini della iscrizione nell'elenco delle imprese permanentemente autorizzate ad effettuare il servizio di trasporto funebre, il Comune predispone apposito bando con cui invita le imprese a produrre, entro un termine specificamente indicato, la domanda e la documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti. Il bando è emanato non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, con pubblicità a mezzo affissione all'Albo Pretorio per la durata di trenta giorni. Medesima procedura sarà applicata allo scadere dei termini previsti nel successivo comma 4 del presente articolo.
2. Decorso il termine finale per la presentazione delle istanze di cui al comma 1, il Dirigente competente del Cimitero provvede alla istruttoria e la conclude entro trenta giorni.

3. Qualora risulti che l'istanza o la documentazione presentino incompletezze o irregolarità suscettibili di sanatoria, il Dirigente competente sospende i termini per la durata di quindici giorni e comunica all'impresa interessata e a tutte le imprese che hanno presentato istanza l'ulteriore termine per la regolarizzazione delle incompletezze o irregolarità.
4. Il Dirigente competente del Cimitero terminata l'istruttoria provvede alla formazione definitiva dell'elenco delle imprese permanentemente autorizzate, che ha validità temporale di milleottocentoventisette giorni (cinque anni).
5. Il provvedimento di iscrizione nell'elenco delle imprese autorizzate costituisce titolo di esercizio dell'attività di trasporto funebre all'interno del territorio comunale; le imprese non iscritte non sono abilitate a prestare il servizio, se non nei limiti e con le prescrizioni di cui ai successivi articoli.
6. Trascorso il quinquennio, le imprese già iscritte vengono riconfermate, previa presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che permangono i requisiti per l'iscrizione già conseguita e presentazione di documentazione in ordine alle eventuali variazioni intervenute; le imprese aspiranti alla prima iscrizione debbono, invece, inoltrare specifica domanda ed allegare la documentazione idonea a provare il possesso dei requisiti precisati nei precedenti articoli.

Articolo 103

Trasporto di salma nel territorio comunale da parte di impresa non iscritta nell'elenco

1. L'impresa funebre non autorizzata dal Comune all'esercizio dei trasporti funebri, perché non iscritta nell'apposito elenco di cui all'articolo 96 del presente Regolamento, non può effettuare il trasporto funebre, poiché sia l'autorizzazione al trasporto che l'autorizzazione al seppellimento devono essere rilasciate esclusivamente ad impresa regolarmente autorizzata all'esercizio del trasporto funebre.
2. I soggetti muniti della sola comunicazione di esercizio di vicinato per il commercio in posto fisso, generi non alimentari per la vendita di casse funebri e articoli funebri, ed i soggetti muniti della sola autorizzazione di agenzia di affari per il disbrigo di pratiche conseguenti al decesso di persona, di cui all'articolo 115 T.U.L.P.S., potranno svolgere rispettivamente la sola vendita di casse funebri al dettaglio ed il solo svolgimento delle relative pratiche amministrative, adempiendo esclusivamente agli obblighi previsti dalle rispettive autorizzazioni in proprio possesso. Gli stessi soggetti, anche se in possesso di entrambe le autorizzazioni richiamate, non possono svolgere il trasporto funebre, in quanto non in possesso dell'autorizzazione comunale attestante il possesso dei requisiti richiesti.
3. Solo i soggetti muniti di specifica autorizzazione allo svolgimento del trasporto funebre, poiché debitamente formati, attrezzati, organizzati e autorizzati, potranno svolgere il trasporto funebre e precisamente prelevare la salma, ricomporla, adagiarla nella cassa funebre, identificarla, sigillarla nella bara, trasportarla e consegnarla a destinazione con i mezzi necessari, redigendo la documentazione di responsabilità prevista.

Articolo 104

Trasporto di salma con destinazione verso cimiteri fuori del territorio comunale

1. Per le salme dirette in cimiteri di altri Comuni, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale n.12/2001, se il trasporto è effettuato da impresa funebre non in possesso dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata dal Comune di Avellino, il Comune di Avellino deve comunque assicurarsi che il trasporto funebre sia eseguito da impresa funebre che abbia alle proprie dipendenze personale qualificato, in numero non inferiore a quattro persone, nel rispetto della legge n.81/2008 sulla sicurezza dei lavoratori.

Articolo 105

Sanzioni

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 T.U.L.L.S.S., come modificati per effetto dell'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n.603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n.689.